

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Sunto di petizioni — Commemorazione del Senatore Regis — Discussione del progetto di legge per l'impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe — Dichiarazione del Senatore De Falco Relatore — Comunicazione del Presidente del Consiglio circa i fatti di Calanzaro — Dichiarazione del Guardasigilli — Dubbi e riserve del Senatore Errante — Considerazioni dei Senatori Chiesi e Menabrea a favore del progetto — Risposta del Senatore De Falco, Relatore, al Senatore Errante — Schiarimenti del Senatore Pepoli in appoggio — Presentazione dei documenti relativi all'uccisione del Segretario della Legazione Italiana in Atene — Emendamento proposto al 1. articolo dal Senatore Errante — Obbiezioni del Relatore e del Ministro Guardasigilli — Dichiarazione del Senatore Vigliani — Schiarimenti del Senatore Errante sulla redazione del suo emendamento.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro Guardasigilli e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene dal Senato approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4322. Il Consiglio comunale di Serra-Capriola (Capitanata) fa istanza perchè coi progetti di ordinamento finanziario non vengano sottratti a' Comuni i centesimi addizionali;

I Senatori Chigi, Belgioioso e Miniscalchi-Erizzo chiedono il congedo per un mese e il Senatore Bellavitis per 15 giorni, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato.

Il sig. Raffaello Busacca, Consigliere di Stato, d'un suo opuscolo: *Sulle cause e sugli effetti del corso forzoso dei biglietti di Banca in Italia;*

Il Senatore Miniscalchi Erizzo, di uno scritto di **Pietro Desiderio Pasolini** per titolo *Gli Statuti di Ravenna;*

I Prefetti di Verona e di Teramo, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869;*

Il signor Angelo Luigi Stella, d'un suo *Progetto finanziario*, e d'un suo *ritrovato contro l'idrofobia.*

Presidente. Signori Senatori.

L'altro giorno già vi annunciai la morte del nostro Collega Senatore conte Giovanni Regis, avvenuta la

sera del 5 corrente mese, riserbandomi a dire dappoi qualche parola di lui, e per raccogliere più determinate notizie, e per non sospendere, fosse pure per breve tempo, la discussione della legge importantissima che avevamo in trattazione. Ora adunque compio alla promessa mia.

Il Senatore conte Giovanni Regis nacque nel 1791 in Savigliano, piccola città del Piemonte, ma che pure ha la sua storia; fu laureato in giurisprudenza alla Università di Torino, e scelse la carriera dei pubblici uffici.

Dopo alcuni anni fu nominato sostituto procuratore generale del Re presso la Camera dei conti; indi Relatore alla Commissione superiore di liquidazione. Fu Direttore generale del Debito Pubblico; finalmente elevato alla carica di Consigliere di Stato.

Nell'anno 1855 ebbe un onorato riposo col titolo di Presidente Capo.

Nel 1850 era stato meritamente ascritto a far parte della nostra Assemblea, alle cui adunanze, finchè sedemmo a Torino, fu assiduo, ma dappoi la salute e l'età non gli permisero di frequentarla. Partecipò più anni alla Commissione di Finanze, ne fu più Gate Relatore e venne destinato a Commissario Regio a Milano per l'esecuzione del trattato di Zurigo.

Uomo di specchiatissima integrità, buon amico, buon cittadino, affezionatissimo alla Dinastia, abile assai nelle materie di contabilità, e cosciente dotto delle questioni di contenzioso amministrativo. È persona assolutamente degna di amichevole e rispettoso rimpianto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

(V. Atti del Senato N. 2).

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per il divieto dell'impiego di fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe.

Io prego il signor Senatore De Falco a prendere il suo posto al banco della Commissione.....

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente..... Avverto però che gli altri quattro Commissarii sono, chi più, chi meno, ammalati, per cui rappresenterebbe la Commissione il solo Relatore Senatore De Falco.

Faccio presente al Senato che non è il primo caso, in cui sia consimile cosa avvenuta, che cioè il solo Relatore abbia assunto e sostenuta la difesa del progetto di legge, come era già stato esaminato ed ammesso dalla Commissione.

Di più avendo il Relatore presentato una così elaborata, dotta, estesa, e particolareggiata Relazione, pare che abbia potuto indurre nell'animo dei singoli Senatori, che l'hanno letta, un'adeguata e giusta idea del complesso della legge, e che quindi noi non possiamo menomamente dubitare che, quantunque l'onorevole Relatore sia solo a rappresentare la Commissione, pure avendo raccolto e riferite le opinioni dei suoi Colleghi, egli non sia per sostenere la discussione di questo progetto di legge con quella schiettezza e con quella verità che gli sono proprie.

Ora la parola è al signor Relatore.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole sig. Presidente delle benevoli parole che ha voluto pronunziare a mio riguardo; la mia relazione se ha qualche merito, è opera della Commissione, della quale non sono stato che interprete, meno degno forse di quello che avrei desiderato. Ma io ho dei doveri di riguardi e di considerazioni verso i miei onorevoli Colleghi; e però debbo ripetere ciò che l'onorevole Presidente ha già annunziato al Senato; cioè che di questa Commissione non son presente che io solo. Degli altri componenti la medesima, i Senatori Marzucchi, De Foresta e Leopardi, sono assenti per infermità; l'onorevole Giovanola è assente per motivi di famiglia; l'onorevole Panizzi, che faceva prima parte della Commissione, è a Londra per ragione di ufficio.

Io sono a disposizione del Senato. Se, nonostante la mancanza di questi onorevoli Commissarii il Senato vuole che la legge si discuta, io farò del mio meglio per sostenerne la discussione; ma ripeto, io non vorrei mancare di considerazione e di riguardo ai miei egregi Colleghi, e desidererei avere il presidio ed il soccorso della loro presenza e della loro cooperazione. Ad ogni modo disponga il Senato, ed io farò quello che esso dispone.

Presidente. Dunque come ho espresso prima, e l'ha fatto ora l'onorevole Senatore De Falco, io rimetto al giudizio del Senato, se essendovi il solo Relatore, si debba ciò non di meno passare alla discussione di questo progetto di legge.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato.)

Prego dunque il signor Relatore a prendere posto al banco della Commissione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Signori Senatori. Io credo che non vi sarà disaggradevole che vi dia qualche spiegazione e qualche notizia sopra il moto insurrezionale che fu annunziato dai giornali; onde rettificare le notizie che per avventura potessero essere meno esatte, e metterla anche il Senato in grado di apprezzare tutta la importanza di questo avvenimento.

Già da qualche tempo il Governo era informato che il partito repubblicano non aveva rinunciato ad ulteriori tentativi rivoluzionari, ed era anche informato che fosse disegno di questo partito, o dirò meglio, di questa setta, di tentare una sollevazione nelle province meridionali, e forse anche poi di provocare altri moti nella parte superiore d'Italia. Queste voci quantunque corressero di quando in quando, erano contraddette da altre notizie, le quali facevano supporre che il pensiero ne fosse stato smesso; ciò non ostante il Governo non mancò di stare in guardia, e di impartire le istruzioni le più precise, e di rinnovarle di frequente alle Autorità politiche e militari acciocchè non si stancassero di vigilare con ogni cura allo scopo di prevenire o reprimere immediatamente qualunque tentativo rivoluzionario. Il Prefetto di Catanzaro, fin dal 1 del corrente mese, mandava un rapporto al Ministero, nel quale accennava a voci persistenti, nella provincia di Catanzaro, di prossimi moti rivoluzionari, e come queste voci fossero molto accreditate nella popolazione, in modo da destare per un momento un timore panico piuttosto grave. Però le Autorità politiche e militari col loro contegno, colle disposizioni prese, giunsero a calmare queste apprensioni, assicurando la popolazione che il Governo vegliava e che era in grado di reprimere ogni tentativo di qualunque partito rivoluzionario. Queste notizie del Prefetto di Catanzaro furono ripetute con altri particolari da dispacci successivi, fino a che giunse poi al Ministero il 7 corrente a ore 1 3/4 antimeridiane un dispaccio da Catanzaro, il quale annunciava l'apparizione di una banda armata con divisa rossa, che scorrazzava nelle campagne di Nicastro e di Maida, e pareva diretta verso la città di Catanzaro.

Nello stesso tempo il Prefetto assicurava il Ministero che aveva preso tutte le opportune disposizioni e s'era messo d'accordo con le Autorità militari, per cui non vi era nulla da temere.

Il Ministero immediatamente diede altre disposizioni

per provvedere a qualsiasi emergenza, anche nel sospetto che questo moto non fosse isolato, e che potesse crescere di giorno in giorno, tanto più nella ricorrenza del Plebiscito che si sta ora compiendo in Francia.

Il Ministero non ha mancato di dar ordini perchè partissero immediatamente sufficienti rinforzi di truppe e da Napoli e da Palermo per andare in soccorso a quelle che erano già stanziate nella Provincia di Catanzaro, e prendere una posizione tale da poter passare facilmente, all'occorrenza, nelle province limitrofe, se per avventura in queste fosse sorta altra banda rivoluzionaria; e difatti in meno di 24 ore le truppe giungevano sul luogo.

Visto che questa banda armata si avvicinava a Nicastro, le truppe furono mandate contro di essa, e il giorno di ieri 8 corrente, verso le ore cinque di sera, avvenne uno scontro tra le truppe e gli insorti.

Questo scontro accadde nelle vicinanze di Filadelfia, che è nel Circondario di Nicastro.

La lotta fu breve; alcuni degli insorti rimasero morti sul terreno, altri caddero feriti. Nella truppa credo che vi sia qualche soldato ferito.

La banda, dopo questa lotta che durò, come dissi, poco tempo, si è dispersa, ed ora è inseguita.

Mentre si palesava questo pericolo d'insurrezione, il Prefetto fece un appello alla popolazione particolarmente di Catanzaro onde chiedere l'appoggio di tutti i cittadini di buona volontà, e mi è grato annunciare al Senato che quella popolazione si offerse spontanea di concorrere a prestare l'opera sua al Governo per reprimere questo moto insurrezionale.

Più di 300 cittadini, o Signori, si presentarono armati di fucili avanti alla Prefettura col Sindaco a capo onde offrire il loro appoggio al Governo, per mantenere l'ordine e reprimere chi violava così audacemente la legge. Io non ho parole sufficienti di elogio per questi generosi cittadini, i quali con tanta spontaneità vennero in appoggio del Governo in momenti così gravi.

Intanto dagli ultimi dispacci risulterebbe che gli avanzi di questa banda sieno fuggiti verso la provincia di Reggio di Calabria, e credo nel circondario di Gerace, dove sono inseguiti dalla truppa.

Un'altra piccola banda era pure apparsa, credo, nella provincia di Cosenza, di 15 individui circa, i quali furono incontrati dal corriere postale, e composta di tre individui civili, come il corriere si è espresso, e gli altri rustici.

Del resto la massima tranquillità regna in tutte le altre province, e particolarmente in quelle di Calabria, ed i Prefetti assicurano che quelle popolazioni sono animate dal migliore spirito, e si può fare largo assegnamento sul loro concorso, qualora il Governo ne avesse bisogno. Anzi il Prefetto di Cosenza, appena conosciuta l'esistenza di una banda nella provincia di Catanzaro, scrisse al Ministero onde chiedere se credeva conveniente che egli mobilizzasse una parte della

Guardia Nazionale, assicurando che dallo spirito eccellente di essa si poteva ripromettersene un efficace concorso, sicchè il Ministero aderì ben volentieri a questa sua richiesta.

Ciò dico per comprovare sempre più, come le popolazioni delle Calabrie sieno anche esse animate dal migliore spirito, e disposte ad appoggiare in tutti i modi, anche col pericolo della loro vita, il Governo, onde mantenere ferma l'unità d'Italia e le istituzioni che ci reggono.

Mentre veniva al Senato, ricevetti un altro telegramma da Catanzaro il quale dà qualche spiegazione riguardo ai fatti d'arme avvenuti nel circondario di Filadelfia.

Io lo leggo tal quale mi è pervenuto:

Novè maggio, ore 13 55, cioè ore 1 55 pom.

« Risulta che a Filadelfia ieri si ebbe un soldato ferito, e che rimasero morti parecchi rivoltosi, non si conosce il loro numero. Lo spirito delle truppe è ottimo; molte armi e viveri appartenenti agli insorti furono trovati in Filadelfia. »

Dimodochè pare ora che nella provincia particolarmente di Catanzaro il pericolo è completamente scongiurato, e credo che persistendo nella sorveglianza più attiva, nella repressione più energica, si finirà col persuadere una setta, la quale a qualunque costo, colla forza e colla violenza, vuole imporre le sue idee alla Nazione, che il Governo e la Nazione sono abbastanza forti per reprimere, e che Paese e Governo vogliono che la legge sia mantenuta incolume e i colpevoli sieno puniti a tenore degli ordinamenti che ci reggono.

Quindi il Senato può fare assegnamento sulle dichiarazioni del Ministero, perchè egli è certo di potere mantenere rispetto alla legge, e reprimere, ovunque si manifestino, quei tumulti che sono condannati egualmente dalla legge fondamentale dello Stato e dalla coscienza pubblica.

Presidente. Si riprende ora la discussione del progetto di legge portato dall'ordine del giorno.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se acconsente che si metta in discussione il controprogetto presentato dalla Commissione, o se crede invece che si debba discutere il progetto ministeriale.

Ministro Guardasigilli. Il Ministero aveva presentato un progetto, il quale, come non ignora il Senato, tendeva ad impedire il traffico di questi fanciulli all'estero. La Commissione ha creduto invece di ampliarne l'argomento, estendendo la legge ad impedire il traffico anche all'interno.

Per rispetto alla Commissione istessa ed anche per l'importanza delle ragioni da essa addotte in favore di questo suo sistema, e finalmente onde facilitare la discussione, il Ministero accetta che questa si apra sul progetto della Commissione, riserbandosi di proporre quegli emendamenti che crederà opportuni.

Presidente. Aderendo il signor Ministro a che si

discuta il progetto della Commissione, io metterò questo in discussione, ed interrogo il Senato se crede che si debba leggere tutto il testo del progetto o se opina che si ometta questa formalità e si apra addirittura la discussione generale.

Chi acconsente a che sia omessa la lettura del testo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Dichiaro allora aperta la discussione generale, e la parola è accordata al Senatore Errante.

Senatore **Errante**. Dalla splendida Relazione dell'onorevole Senatore De Falco risulta, che uno dei componenti la Commissione, a rendere più efficace la legge onde estirpare il male dalle radici, proponeva che si vietassero in modo assoluto e perentorio tutte quelle professioni girovaghe, le quali racchiudono in sé il germe della frode o del mal costume. Se non che, la maggioranza della Commissione, facendo plauso ad un tale concetto, come quello che avrebbe dato base più ampia e giuridica alla legge, credette che ciò non fosse opportuno, e presentava invece quel progetto che oggi viene in discussione.

I motivi per i quali la maggioranza si ricusava di adottare quel provvedimento, furono i seguenti:

Si disse in primo luogo, che non tutti i mali della società si guariscono col Codice penale; indi si fece osservare che queste professioni girovaghe abbracciano una quantità di mestieri, e che sarebbe stato pericoloso il proibirli tutto ad un tratto: si disse infine (e questa a parer mio sarebbe stata una ragione più valevole, se vera in fatto) che era molto difficile il definire quali fra le professioni girovaghe dovessero essere soggette a sparire. In quanto ai due primi motivi, a me sembrano troppo generali, e volendo ammettere il principio che non tutti i mali della società si guariscono col Codice penale, e che perciò non si debbano abolire parecchie professioni in cui una quantità di cittadini hanno interesse e non lieve; forse la conseguenza sarebbe stata quella di non presentare nessun progetto di legge su questa materia. Non così per la terza ragione; ed affinché il Senato abbia presente le idee le quali vennero esposte dal Relatore, darò lettura di un brevissimo brano della relazione. Si dice in essa che: « La terza ragione infine per la quale la maggioranza dell'Ufficio Centrale non credette accogliere quel reciso progetto, è stata questa: che avrebbero potuto sorgere da esso questioni, le quali sarebbero uscite affatto dai confini della presente legge.

» Imperocchè, scopo di questa legge è meno quello di definire in astratto la legittimità o meno dei mestieri ambulanti e delle professioni girovaghe, che quello più urgente d'impedire che, per l'esercizio di questi pericolosi mestieri, si facesse traffico di poveri fanciulli, venduti o locati per diventare miserandi istrumenti d'inumani speculatori ».

Se non che la maggioranza della Commissione, allorchè dovette formulare l'articolo primo del progetto

di legge, per necessità logica ed ineluttabile, fece quella tale enumerazione che, secondo me, richiede qualche osservazione.

L'articolo primo del progetto della Commissione (non quello del Ministero, di cui parlerò poi) è così concepito:

« Chiunque ceda, affidi, presti o conegni a nazionali o stranieri fanciulli d'ambo i sessi, minori di anni sedici, benchè proprii figli o amministrati, allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, ecc. ecc. »

Ora, io trovo che in questo articolo in cui si fa tale enumerazione, vi sono alcune professioni che si debbono supporre come non esistenti, perchè vietate dalla legge penale; come ad esempio quella degli *spiegatori di sogni, degli indovini*, nonchè quella dei *questuanti*. Noi abbiamo il Codice penale che vi provvede, e le punisce.

All'art. 436 del Codice penale, numero 3, si dice: « Si avranno per vagabondi ecc.... coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità ».

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti col carcere da 3 a 6 mesi ».

Abbiamo in questa enumerazione gl'indovini e gli spiegatori di sogni.

Abbiamo dunque una legge che proibisce queste professioni, e non dobbiamo mai supporre che esistano.

Però in tale enumerazione trovo alcune professioni che a me sembrano del tutto innocenti, come sarebbero, per esempio, i mestieri di cantante ambulante, o di espositore di animali ecc. perchè non vi è frode nè principio di mal costume in questa specie di professioni.

E poi si soggiunge « e simili ». Questa parola, o Signori, attira maggiormente la mia attenzione, perchè io credo che trattandosi di leggi penali in cui sono stabilite pene severe, è mestieri che la legge non lasci nessuna latitudine al magistrato nell'applicarla, e che i padri di famiglia contro i quali la legge è rivolta, sappiano sin da principio quali sono quelle tali professioni le quali, benchè girovaghe, non essendo però sospette di frode nè di mal costume, sono permesse.

Dunque, volere o non volere, io credo che la legge debba definire in modo chiaro e preciso quali sieno quelle tali professioni che per se stesse si debbano considerare come illecite; ma qui sorge l'ostacolo maggiore; perchè, dichiarare lecite talune professioni e permettere che queste si esercitino, e vietare ad un tempo ai padri di famiglia e ai tutori con pene gravissime di mandare, anche nell'interno del Regno, i loro figli

ad esercitare quella data professione dichiarata lecita, sino al punto che possa il padre esercitare quel dato mestiere insieme al figlio, e non possa affidare il proprio figlio a quelli che esercitano il mestiere di cui si fa cenno, sarebbe cosa pericolosissima. È vero, o Signori, che si sono fatte parecchie leggi sopra questi mestieri, ma badate che sono piuttosto provvedimenti di polizia, che altro; e per quanto io mi sappia, non vi è stata nessuna legge la quale abbia permesso all'interno le professioni girovaghe, ed abbia vietato ai genitori di permettere che i loro figli facessero parte di professioni girovaghe che non fossero proibite. Nella Relazione del Senatore De Felco si fa cenno delle leggi che si sono promulgate sulla materia, e delle diverse misure di polizia ordinate nel Regno di Napoli; ma i regolamenti della polizia di Napoli riguardavano il traffico all'estero, il rilasciare passaporti ecc.; ma non vi ha nulla che si riferisca all'esercizio di tali professioni all'interno, nè può dirsi che quei Governi abbiano fatto ciò per favorire il mal costume, perchè, per quanto immorali fossero stati i Governi assoluti, certamente non entrava ciò nelle loro mire. Lo scopo era ben altro.

La difficoltà stava nel proibire quelle tali professioni le quali si esercitano da un dato numero di persone; ma dichiarando lecite tali professioni, era impossibile nel tempo stesso di imporre questo divieto ai padri o tutori. Infatti abbiamo la Legge Parmense del 1814 la quale all'art. 10 stabilisce così:

« I sudditi nostri, i quali sieno tuttavia minori di età, non potranno d'oggi in poi ottener passaporti, nè essere compresi in passaporti di altre persone, se non se per viaggiare entro i confini d'Italia. Essi potranno essere compresi nei passaporti che fossero rilasciati ai loro genitori, ascendenti o tutori anche per paesi fuori d'Italia. »

E l'art. 4 della legge 27 aprile 1852 stabilisce:

« È proibito a qualunque dei nostri sudditi di affidare, per qualsivoglia causa o pretesto, giovanetti, che per patria potestà o tutela gli sieno soggetti, a persone che assumano di condurli all'estero, al sopraindicato fine. »

Dunque le leggi, ed i provvedimenti precedenti non avevano altro scopo, se non se d'impedire che questi giovanetti andassero all'estero affidati alla custodia di altre persone, che non fossero i padri o i tutori.

Il Ministero nel suo progetto di legge aveva avuto di mira questa seconda parte del progetto della Commissione, ed ora aderisce al progetto intero, sia pure: ma i miei dubbi rimangono sempre gli stessi. Io credo che si debba guarire il male dalla radice, e quindi che sia necessario fare una legge veramente giuridica, ed in questo caso è necessità che si dichiarino quali siano queste professioni girovaghe che sono interamente proibite, perchè non volta che siano proibite tali professioni, come quelle dei vagabondi, spiegatori dei sogni, di cui si fa cenno nell'art. 1.º di questa legge,

allora non abbiamo bisogno d'imporre un divieto speciale ai padri di famiglia, e a' tutori. Ma l'ammettere in principio che vi possono essere professioni lecite da potersi esercitare nel Regno, e che d'altra parte i genitori non abbiano il diritto di mandare i figli loro a prendervi parte, rifugge da ogni principio di giustizia.

La parola *e simili* con cui si chiudono le enumerazioni delle professioni girovaghe, potrebbe ingenerare gravissimi dubbii nell'animo dei magistrati che debbono applicare la legge; e più grave e pauroso dubbio nell'animo dei padri e dei tutori, i quali non sanno se vengano o no a violare la disposizione d'una legge sì elastica e capricciosa.

Tutto ciò riguarda il concetto generale della legge. D'onde il dubbio, o Signori?

Il dubbio deriva dal principio stesso della legge.

Se veramente credete che il male sia così grave da abbisognare di rimedio pronto ed efficace allora dichiarate in massima, che voi credete illecite quelle tali professioni, e dichiaratelo in modo che non vi possa essere più dubbio nella applicazione della legge, e che ciò non dipenda dall'arbitrio del Magistrato.

Se invece credete che legge alcuna non si debba fare, ritirate il vostro progetto.

Ma non si dica al tempo stesso che le professioni girovaghe sieno lecite, e che i padri ed i tutori non possano consentire che i loro figli e pupilli possano parteciparvi.

Ove però il Senato ed il Ministero vogliano entrare nelle idee della Commissione, in questo caso avrei altri dubbii sul progetto che ci sta dinanzi.

Trovo che in questa legge si parla di fanciulli; ed ho chiesto a me stesso: perchè di fanciulli, e non già di minori?

È vero che la fanciullezza si può protrarre sino al 16º anno di età; ma leggo all'articolo 5º del progetto che ivi si parla pure di minori degli anni 21 tutte le volte vi sia stata seduzione o violenza.

Ora, quale è lo scopo che si prefigge la legge?

È di evitare che i giovanetti, trovandosi a contatto con uomini che esercitano professioni ignominiose, possano essere trascinati al male.

Ma vi pare concetto logico che una giovanetta che abbia compiuto l'età di 16 anni possa dal padre o dal tutore affidarsi ad un saltimbanco, od altra simile persona? Niente affatto: il rischio è maggiore perchè è questa appunto l'età più pericolosa, e più soggetta alle seduzioni!

Se volete una legge efficace ed esemplare, applicatela ai minori, sostituite l'autorità del Governo alla patria potestà e dite: poichè dubitate che i padri ed i tutori non abbiano nè virtù, nè accorgimento da invigilare sulla sorte dei loro figli, lo Stato si sostituisce alla patria potestà e inibisce che i minorenni si possano dedicare a quelle professioni, che possano essere sospette di frode o di mal costume.

Infatti la Legge Parmense parla di minori, non di fanciulli.

Io credo dunque che quando si debba fare una legge proibitiva, il termine non debba essere di 16 anni, ma della minore età.

Nell'applicazione della pena io trovo, o Signori, che a coloro i quali trattengono presso di sé questi giovanetti si applica una pena maggiore di quella prefissa ai padri ed ai tutori. Generalmente però il principio che informa il Codice penale, si è che ogni qualvolta incombe un dovere maggiore, la pena debba essere maggiore o per lo meno uguale a quella che s'infligge agli altri colpevoli. Egli è vero che si dà una latitudine ai Magistrati di applicare ai padri ed ai tutori sino al termine di tre mesi la pena del carcere, ma la pena di tre mesi è minore della pena di un anno che si potrebbe applicare a tutti coloro che tengono presso di sé giovanetti estranei. In quanto a me vorrei che almeno la pena fosse uguale, più la perdita del diritto di tutela ai genitori tutta volta saranno dichiarati colpevoli.

Ma quello, o Signori, che principalmente mi ha preoccupato, si è il sistema che si è voluto adottare nell'applicazione della legge, quand'essa si deve applicare agli stranieri, i quali abbiano ricevuto presso di loro all'estero giovanetti nazionali, mentre che una legge proibitiva non esiste nei loro paesi.

Il Relatore della Commissione, e la Commissione, hanno preveduto la gravità della difficoltà, e il Relatore cercò rispondermi in due modi: disse che vi era una questione di fatto e l'altra di diritto.

L'argomento che si desunse dal fatto era questo: La grandissima quantità di fanciulli italiani che si trovano presso le estere nazioni.

La questione di diritto, o Signori, è annunziata in questo modo:

Dopo essersi premesso, che mentre pendeva innanzi la Camera dei Deputati l'esame del nuovo progetto del Codice penale, non si potevano innovare le norme stabilite su tal materia nel Codice Penale del 1859; la conseguenza sarebbe stata di doversi adottare gli stessi principi che riguardano gli stranieri, relativamente a questo reato, che in fin dei conti non è certo uno dei più gravi: invece si è creduto potersi derogare a tali massime, e potersi gli stranieri i quali abbiano commessa un'azione non colpevole nei loro paesi, giudicare nel Regno ed anche in contumacia.

Or bene, o Signori, quanto si discuterà se si debba nella facoltà di punire, aver riguardo al territorio, o alla condizione di nazionale, o all'una e all'altra insieme, questa facoltà non si potrebbe mai applicare agli stranieri, che avranno nel loro paese violate le nostre leggi che non conoscono, nè sono obbligati a rispettare.

E difatti, ogni legge penale ha la sua sanzione e la sua pubblicazione; ora si supponga che i mestieri girovaghi siano permessi, per esempio in Inghilterra, e che un Inglese riceva presso di sé un fanciullo ita-

liano; per questo solo fatto sarà in colpa, e perchè? Perchè havvi una legge italiana, che minaccia e punisce questo fatto, che le leggi inglesi nè vietano, nè puniscono: che ciò avvenga per sudditi italiani, che di questo fatto possano esser tenuti responsabili, si capisce, perchè essi devono conoscere le leggi del proprio paese; ma non si comprende per gli stranieri i quali possono benissimo ignorare, anzi si suppone, ignorino le leggi degli altri popoli, quando si tratta di fatti permessi nel proprio paese.

Non parmi poi nè anche che possa il giudizio farsi in contumacia, in quanto che allora fareste una legge inefficace. La legge penale non deve solo minacciare, ma deve all'occorrenza punire; ora, come volete voi che possano gli stranieri aver timore di una legge penale, che non deve a loro riguardo venire applicata se non nel caso ipotetico che vengano nello Stato; in quantochè evidentemente non saranno imputabili di nulla finchè rimarranno nei loro paesi?

Da questo lato, ripeto, farete una legge inefficace ed arbitraria, perchè certamente gli stranieri, pur conoscendola, non si recheranno mai nel nostro Regno.

Questi sono i dubbi che si sono affacciati alla mia mente, ed ove il Senato creda di dover discutere questo progetto di legge, io mi permetterò di proporre alla lettura degli articoli alcuni emendamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** L'onorevole Senatore Errante, prendendo la parola nella discussione generale, non si è opposto in massima al concetto del progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni, ma ha sollevato alcuni dubbi che propriamente toccano, più che il merito della legge, le singole sue disposizioni. E difatti egli vi notava come fosse necessario ben definire le professioni colpite dalla legge, appunto perchè non nascessero equivoci, e perchè i padri sapessero in quali casi potevano incorrere nelle sanzioni penali, dalla stessa legge inflitte ai contravventori.

Il Senatore Errante muoveva pure un altro dubbio sull'età dei fanciulli, credendo che non dovesse essere limitata a soli 16 anni, ma si dovesse portare sino all'età maggiore, e muoveva pur dubbio sulla competenza dello Stato nel fare una legge la quale possa applicarsi agli stranieri.

L'onorevole Senatore Errante ha mosso dei dubbi, la cui soluzione troverà sede più congrua nella discussione particolare dei singoli articoli di questo progetto di legge; ed egli stesso si è riservato di svolgere le sue obiezioni e di proporre degli emendamenti quando verremo alla discussione degli articoli, nel caso che piaccia al Senato di approvare in massima il concetto che informa le disposizioni di questo progetto.

Io credo dunque di dovermi astenere per ora dal rispondere ai diversi dubbi sollevati dal Senatore Errante, riservandomi anch'io di fare quelle osservazioni che crederò opportune, allorchè verremo alla discussione dei singoli articoli.

Per ora, tenendomi nel campo della discussione generale, mi limiterò a render ragione del voto che darò favorevole a questo progetto di legge, e dico che mi limiterò a render ragione del mio voto favorevole a questo progetto di legge, imperocchè la dotta ed elaboratissima Relazione dell'on. Senatore De Falco ha profondamente esaminato tutti i lati delle questioni che possono farsi su questo progetto di legge; ha sotto ogni aspetto svolti con ampiezza di erudizione e di dottrina tutti gli argomenti che stanno in suo favore. Io non potrei dire nulla di nuovo, e non vorrei certamente ripetere con parole meno adorne e meno eloquenti le cose così bene esposte dall'onorevole Relatore.

Signori, uno dei benefici risultati della moderna civiltà è certamente la protezione accordata all'età tenera dei fanciulli.

L'onorevole Relatore vi parlava nella sua dotta Relazione, che meritamente encomiava il nostro onorevole Presidente nell'aprire questa discussione, l'on. Relatore vi parlava della generosa crociata iniziata da Roberto Owen in favore dei fanciulli, e delle diverse leggi che furono promulgate per migliorarne la sorte; vi parlava del celebre *Bill* del 1819, che pose il principio della protezione che deve lo Stato a coloro che per debolezza di età non possono disporre di se stessi.

Vi toccava del *Bill* di Lord Ashley, del 29 agosto 1833, col quale l'Inghilterra, con esempio veramente nuovo, e direi quasi straordinario in quel paese, tanto geloso della libertà del domicilio e dell'industria, dava facoltà al Governo di nominare Ispettori i quali potessero visitare nelle manifatture, in ogni ora del giorno e della notte durante il lavoro, i fanciulli operai, appunto per verificare se erano osservate le norme prescritte dalla legge, le quali determinavano la misura e la durata del lavoro.

L'esempio dell'Inghilterra, come egli vi diceva, fu seguito da altre Nazioni, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dal Baden, dalla Baviera, dall'Austria, dalla Prussia, dalla Francia.

Le diverse leggi pubblicate in questi paesi in favore dell'età tenera dei fanciulli hanno sollevato certamente dei dubbi e delle obiezioni. Da economisti troppo teneri della libertà sono state criticate, come quelle che offendevano il principio della libertà individuale. Da filantropi sono state criticate perchè non proteggevano abbastanza questi poveri fanciulli.

Ad ogni modo egli osservava che dal complesso di tutte queste leggi pubblicate nei paesi più civili, qualunque possano essere i loro difetti ed imperfezioni, si fermarono due grandi principii; il primo, che la legge, nella maggior parte dei casi, deve lasciare agli adulti piena libertà di regolare a loro grado i loro affari, le loro industrie, il loro lavoro: il secondo, che per mantenere l'eguaglianza dei diritti, la legge deve spiegare una speciale protezione a pro di coloro, che per

difetto di discernimento o di vigore, non dispongono nè possono liberamente disporre di loro stessi.

E noi in Italia, o Signori, che cosa abbiamo fatto in favore dei fanciulli? Sorgono ovunque asili d'infanzia; Municipi, Governo, Consigli Provinciali, Associazioni private fanno a gara per educare ed istruire i figli del popolo; è questo un fatto continuo, innegabile; eppure in Italia, in mezzo a tanta luce di civiltà che brilla in ogni parte d'Europa, esiste una piaga veramente mostruosa, una piaga che urta colla gentilezza e civiltà dei tempi, e questa è la tratta dei fanciulli, il cui solo nome desta ribrezzo. Pare incredibile questo fatto, ma pure è vero, è incontrastabile.

In prova di esso sta un documento che si può dire ufficiale: la Relazione della benemerita Società Italiana di beneficenza di Parigi. Questa Relazione mette in rilievo tutte le bruttezze di questa piaga che è la tratta dei fanciulli, e non sia discaro al Senato che io ne legga alcune parole le quali mettono in vista la tristissima condizione di questi poveri fanciulli venduti dai loro genitori ad avidi e disonesti speculatori:

» Giunti a Parigi, questi poveri fanciulli, vengono installati alla rinfusa, bambini e bambine, con una promiscuità indegna, in certi alloggi vicini alla piazza Maubert ed al Panthéon. Ciascun mattino questi miserabili pezzenti vengono slanciati in tutte le direzioni alla ricerca del piccolo soldo

» Ciascuno intravede la sorte a cui sono aspettati questi fanciulli. Mal nutriti, appena vestiti, male alloggiati, maltrattati, in continuo rapporto con uomini capaci di tutto, senza alcun buon esempio, senza nulla che ne sollevi lo spirito, privi di tutto, dai loro bugigattoli passano ai trivii, dalla melma delle strade passano a quella delle prigioni. I piccoli calabresi che sopravvivono a tanti dolori si convertono in briganti nel loro paese, in malfattori dappertutto! »

Ecco, o Signori, la sorte riservata a questi disgraziati fanciulli che sono il soggetto di così infame tratta.

È stata citata più volte questa Relazione, della quale dobbiamo essere ben grati alla benemerita Società Italiana di beneficenza, residente a Parigi; ma mi piace di aggiungere a conferma del deplorabile fatto ch'io lamentavo, un altro documento, e questo è la Relazione stampata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1868 di un rispettabile e benemerito italiano, dimorante da più anni in America, il quale descrive la condizione infelicissima di questi disgraziati fanciulli colà tradotti come suonatori girovaghi.

Citerò un brano anche di questo rapporto di cui, per quanto mi pare, non si è fatto menzione nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Eccolo:

« È triste spettacolo vederli ramingare per le strade e le contrade suburbane di Nuova York, coperti di cenci, affranti da una fatica che rompe le loro tenere membra; pallidi per fame e per patimenti, gelando in

freddo l'inverno sulla neve, arsi di febbre nei calori miasmatici della estate, soffermarsi con avido sguardo innanzi ad ogni smercio di commestibili, adocchiare ogni uscio aperto, nella speranza di ottenere dai servi di casa i resti del pranzo giornaliero. Melanconico spettacolo davvero, cui aggiunge anche più tristezza l'udirli in mezzo a tanta sventura cavare macchinalmente dai loro strumenti le note le più gaie e unirvi la cantilena della loro voce infantile. Vanno per lo più a coppie, ma mogli sempre e silenti nel loro cammino come se preoccupati da cure maggiori alla loro età, senza alcun segno di quella vivacità fragorosa propria di tutti i fanciulli. Si direbbe che il loro pensiero sia sempre teso al campanile del loro villaggio ed agli usati giuochi infantili sull'orlo del campicello paterno. »

È in sulla fine lo stesso Relatore scrive: « Nelle prime pagine di questo scritto ho accennato ai mali fisici cui tali esseri infelici sono esposti; ma molto più gravi e deplorandi sono i mali morali, primo dei quali è il difetto assoluto d'ogni pratica religiosa in un'epoca della vita in cui il sentimento della divinità è guida quasi unica alla condotta dell'uomo. Segue la negligenza non meno assoluta d'ogni educazione ed istruzione, per la quale si allevano altrettante individualità perdute ed inutili, epperò dannose al consorzio umano nell'epoca presente. Ma v'ha di più. Con la vita ch'essi menano anche le migliori nature finirebbero col pervertirsi addirittura, per le male abitudini che acquistano, e coll'abbandonarsi all'accattonaggio, alla dissimulazione, alla menzogna, al furto; conseguenze inevitabili dei maltrattamenti e delle crudeli privazioni cui sono soggetti. Dove tutto questo non basti, havvi un'altra mostruosità morale che vuole essere accennata soltanto perchè se ne misuri tutta la portata.

» I luoghi dove i loro padroni li mandano di preferenza ed ove realmente hanno maggiori probabilità di successo, sono le bettole dei beoni ed i postriboli. Fanciulli di nove o dieci anni cominciano a rompersi all'abuso dei liquori, accostumano le loro orecchie alle bestemmie più sacrileghe, alle parole più ciniche, che poi riescono dalle loro labbra ad ogni ora del giorno; aprono i loro occhi dapprima sbalorditi e poscia intelligenti alle viste più lubriche che infangano la purità della loro mente. »

L'onorevole Relatore nella sua Relazione si proponeva tre questioni: La prima, se lo Stato abbia il diritto di vietare ed impedire l'impiego dei fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe nell'interno del Regno o all'estero, ove sia stato quello liberamente consentito dai loro genitori o tutori;

La seconda, se la condizione delle cose renda necessaria una legge speciale che assoggetti a pena la concessione dei fanciulli ed il loro impiego nell'esercizio di girovaghe professioni;

La terza, quale estensione debba avere e quali disposizioni comprendere la legge proposta.

Quanto alla prima questione, che l'onorevole Rela-

lore ha trattata con tanta profondità di dottrina e di argomenti, mi pare che neppure possa sollevarsi il dubbio. Ad ogni modo il dubbio, se pur vuol farsi, è sciolto dalla pubblica coscienza.

La patria potestà più che un diritto è un complesso di doveri che hanno i genitori verso i figli per legge naturale e civile. I figli sono un deposito che la natura, la società, la legge affida ai genitori. E potrà mettersi in dubbio che il padre possa abbandonare questo deposito sacro in mano di avidi e disonesti speculatori, sottrarli per tal modo a quella istruzione, a quella educazione a cui hanno diritto, e fare di essi altrettanti strumenti vilissimi di turpi guadagni?.... Non credo che sia neppure da mettere in dubbio che i padri possano così abusare del diritto della patria potestà sino al punto di vendere i loro figli ad avidi speculatori.

Prendiamo norma, o Signori, dalle stesse leggi romane. Le leggi romane accordavano ai padri persino il *jus vitae et necis*; ma negavano ai padri la facoltà di vendere o di dare in pegno i loro figli; tanto era il rispetto che avevano alla libertà dei cittadini!

La legge Fabia *de Plagiariis*, che più volte ha rammentato l'onorevole Senatore De Falco nella sua Relazione, non solo proibiva la vendita di uomini liberi, ma, di più, mentre dapprima la pena inflitta contro i contravventori di quella legge era ristretta ad una semplice multa, il rigore, coll'andar del tempo, fu spinto al punto di colpirli di pena capitale.

E noi potremo con indifferenza tollerare l'infamissima tratta dei fanciulli?

La Relazione della *Società di beneficenza* di Parigi diede occasione nell'altro ramo del Parlamento ad una interpellanza, per eccitare il Governo a prendere qualche provvedimento, che valesse a porre un freno a questa enormità.

Chi promosse questa interpellanza fu l'onorevole Deputato Guerzoni, quello stesso che scrisse un aureo libro sulla *tratta dei fanciulli*, nel quale si descrivono con commoventi parole le dolorose vicende, e la tragica fine di due di questi sventurati fanciulli, venduti dal padre ad un vilissimo e spietato speculatore. Si associò all'interpellante nel perorare la causa di questi fanciulli l'onorevole Deputato Oliva.

Quale fu il risultato di questa interpellanza? Tanto il Ministro dell'Interno, che a quel tempo era l'onorevole Senatore Cadorna, quanto l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro degli Esteri, l'onorevole Senatore Menabrea, fecero plauso al nobile scopo che mosse gl'interpellanti; ma dichiararono che per quanti sforzi fossero stati fatti non erasi peranco potuto trovar modo d'impedire il male funestissimo della tratta dei fanciulli, e ciò perchè le leggi attuali non erano sufficienti all'uopo, promettendo formalmente che avrebbero studiato e proposto un temperamento legislativo che valesse a porre un riparo a disordine sì grave. In seguito alle dichiarazioni del Ministero venne

proposto dagli Interpellanti un ordine del giorno, concepito in questi termini:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero che vorrà prendere colla massima sollecitudine tutti i provvedimenti opportuni a far cessare il deplorabile traffico dei fanciulli italiani, e passa all'ordine del giorno. »

Le discordie politiche e parlamentari tacquero in quel momento, e la Camera tutta quanta, da destra e da sinistra, facendo buon viso a quella interpellanza, ed applaudendo alla idea che con un provvedimento legislativo si ponesse un riparo a questa orribile piaga, approvò il proposto ordine del giorno.

Il Ministero mantenne la data parola, e presentò il progetto di legge che ora stiamo discutendo.

Questo progetto di legge è veramente necessario? Ed è questa la seconda questione messa in campo dall'onorevole Senatore De Falco nella sua Relazione.

Signori, come possiamo noi dubitarne?

Da tutte parti si reclama un provvedimento legislativo: non c'è chi non sia convinto che le leggi attuali non bastano a rimarginare questa lurida piaga: lo reclama il rapporto della *Società di beneficenza* di Parigi: lo reclama in mille modi la stampa, e la pubblica opinione: lo reclamava col suo ordine del giorno l'intera Camera dei Deputati. Ora potremo noi dubitare della necessità di questo provvedimento legislativo proposto dal Ministero?

Mi permetta il Senato di leggere le ultime parole del rapporto della *Società di beneficenza* di Parigi: « Ma perchè il male sparisca compiutamente bisogna colpirlo alla radice, cioè là dove esso germoglia, nello spirito degli abitanti, che vendono i loro fanciulli, come vendono i prodotti del loro suolo. » È in Italia, che deve farsi il maggiore sforzo per sopprimere un'industria, che la oltraggia.

Bisogna, che i nostri compatrioti riconoscano che si tratta, ad una volta, di una questione di umanità e di amor patrio; che essi sappiano il deplorabile effetto di questi cenci all'estero a disonore del loro paese. Non vi sono piccole cause senza effetto. I piccoli mendicanti che gironzano per l'Europa, perpetuano il pregiudizio che fa dell'Italia una nazione accidiosa.

« All'Italia divisa, senza libertà, senza lavoro, molto poteva condonarsi: all'Italia unita che tende a farsi industriosa, che ha bisogno di sviluppare le ricchezze del suo suolo, e del suo genio, l'Europa ha diritto di dire: provvedete ai vostri poveri, se ne avete; fatene degli uomini! »

E come si potrà, ripeto, come si potrà dubitare della necessità di un provvedimento legislativo?

Signori: trattasi di una questione di umanità, d'una questione di giustizia, d'una questione d'onore per l'Italia!

Se vogliamo che lo straniero non c'insulti, ma ci rispetti, cerchiamo con un efficace provvedimento d'impedire quest'infamissima tratta di fanciulli.

Ne sarà difficile, se volete, l'applicazione, lo ammetto; tuttavia facendo con una legge, per quanto sia possibile, scomparire questo scandalo mostruoso della tratta dei fanciulli, avremo compiuto il dover nostro.

Quanto all'ultima questione, proposta nella Relazione dell'onorevole De Falco sulla estensione da darsi a questa legge, mi riservo di fare le mie osservazioni quando verremo alla discussione degli articoli; per ora mi restringo a dichiarare che darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, e sono ben lieto di far plauso al Ministero che lo presentò, ed anche all'attuale Ministero che lo ha accettato e riprodotto.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Poichè io ebbi l'onore di presentare al Senato il progetto di legge che si sta ora discutendo, progetto che venne poi accettato dal mio successore, io mi credo in debito di accennare con poche parole le ragioni sulle quali esso è fondato.

L'importante discorso pronunziato dall'onorevole nostro Collega il Senatore Chiesi, mi dispenserà dallo entrare in minuti particolari in proposito per cui mi limiterò ad esporre il concetto di questo progetto. Il Senatore Chiesi vi ha dato lettura di un rapporto e di una dichiarazione, fatti l'uno dalla *Società di Beneficenza* di Parigi, e l'altra da un personaggio ragguardevole di Nuova York; Voi avete riconosciuto mercè queste citazioni quale sia la triste condizione dei poveri fanciulli, che venduti dai loro parenti a uomini esercitanti le professioni girovaghe, diventano così la preda della rapacità e della ingordigia di gente senza pietà e senza fede.

Ora, o Signori, questi rapporti non sono i soli; il sig. Ministro degli Esteri potrà dirvi che non vi è luogo nel mondo, in cui esista qualche concorso d'italiani, il quale non abbia da lamentare i medesimi tristi fatti: era dunque necessario che il Governo provvedesse a tanto male, e dirò anzi che non è soltanto al presente, ma gli è da lungo tratto che il Governo ci pensava seriamente.

Voi vedrete, o Signori, che fin dal 1864 il sig. Ministro degli Affari Esteri diramava una circolare per porre ostacolo a che i fanciulli venissero tratti all'estero dagli esercenti professioni girovaghe; e tanto per parte del sig. Ministro dell'Interno, quanto per parte del sig. Ministro degli Affari Esteri si adottavano tutti quei provvedimenti, che erano consentiti dalle leggi, onde impedire questo traffico infame; tutto per altro era inutile, ed il male, anzi che scemare, prese un notevole incremento.

Allora, o Signori, fu fatta nella Camera dei Deputati l'interpellanza di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Chiesi, quella cioè del Deputato Guerzoni, interpellanza la quale diede luogo alla discussione testè rammentata, ed in seguito alla quale fu emanato quell'ordine del giorno, di cui avete udita la lettura, e che fu dal Ministero accolto con premura.

Difatti il Ministero si accingeva tosto ad esaminare la questione, ed affinchè nessuno de' provvedimenti che poteva avere qualche influenza rimanesse trascurato fu nominata una Commissione, nella quale erano rappresentati i Ministeri della Giustizia, dell'Interno e degli Esteri; il risultato dei lavori di questa benemerita Commissione si fu il progetto di legge che io ebbi l'onore di presentarvi.

Dirò ora il principale motivo, per il quale il progetto si limitava particolarmente a reprimere il fatto del trasporto dei fanciulli all'estero.

Siccome la cosa la più urgente era quella di prevedere il male che si manifestava all'estero, il Ministero, onde agire più prontamente per ripararvi, credette più opportuno di limitare le disposizioni, che proponeva al Parlamento, soltanto a ciò che aveva luogo all'estero, pensando che le leggi vigenti rendevano meno urgente un provvedimento per l'interno, il quale avrebbe d'altronde reso necessario uno studio maggiore, il quale non avrebbe fatto altro che ritardare la presentazione della legge che io avevo preso l'impegno di sottoporre al Parlamento.

Questo fu il principale motivo, per cui la legge venne soltanto limitata a ciò che aveva luogo, come diceva, all'estero. Ma per conto mio, in seguito alla dottissima ed interessante Relazione dell'onorevole Senatore De Falco, io sarei disposto ad associarmi alla sua idea, a quella cioè di fare una legge compiuta, la quale provveda non solo all'estero, ma anche all'interno. Lascierò ad altri più dotti di me nelle materie giuridiche discutere le questioni nei loro particolari e specialmente nei punti toccati dall'onorevole Senatore Errante. È duopo però che io accenni il motivo per il quale il limite di età dei fanciulli protetti dalla presente legge venne fissato a 16 anni. Un tale limite fu specialmente scelto per uniformarsi a quanto è stabilito in altri paesi per la vigilanza esercitata dal Governo sui fanciulli impiegati nelle manifatture.

L'onorevole Chiesi vi ha citato alcune leggi promulgate in Inghilterra per provvedere efficacemente a ciò che non si abusi di quei fanciulli.

Queste leggi stabiliscono disposizioni diverse corrispondenti ai limiti di dodici, quattordici e sedici anni di età, ma non al di là, perchè oltre detta età si suppone che i fanciulli siano diventati adulti e che abbiano allora forza di volontà e di giudizio bastante per sottrarsi ai mali trattamenti ai quali venissero assoggettati.

Questo è il motivo per cui nella presente legge si è creduto che si dovesse spingere oltre l'età di 16 anni la protezione speciale del Governo sui fanciulli.

Tali sono, Signori, le ragioni dell'attuale progetto di legge.

Mi astengo dallo svolgerne i particolari; mi limito ad insistere nella similitudine di questa legge con quelle analoghe promulgate in altri paesi per la pro-

tezione dei fanciulli nelle manifatture. E qui permettetemi di citarvi un fatto che viene in appoggio alla presentazione di questa legge.

Probabilmente il Senato si ricorderà che alcuni anni sono andavan girando compagnie drammatiche composte di fanciulli; ebbene, questi fanciulli non erano certo mal trattati, anzi erano trattati convenevolmente, ricevevano una specie di educazione non immorale, ma si osservò che quei fanciulli, in causa della fatica intellettuale e degli eccitamenti ai quali erano sottoposti, erano per così dire sciupati prima di essere maturi, e diventavano esseri miserabili ed inutili alla società.

Ebbene, o Signori, in altri paesi, e specialmente in Francia, quell'impiego dei fanciulli venne vietato.

Con maggiore ragione ancora dobbiamo adunque provvedere a che i fanciulli italiani non siano esposti a diventare vittime di uomini spietati ed immorali, i quali non solamente non provvedono alla educazione di quegli innocenti esseri, ma anzi usufruttano le loro forze e li destinano o ad una morte prematura od a propagare le tradizioni di vizi, di delitti che sono spesso cagione di vergogna per l'Italia.

Io mi sono limitato a citare questi punti, ad additarvi questi esempi; spero intanto che non occorran altri argomenti per indurre il Senato a non lasciare quei miseri fanciulli esposti a pericoli sì gravi e sì funesti, e perchè ricordi come lo Stato ha non solo il diritto, ma il dovere di proteggere l'infanzia.

Io spero che il Senato non si lascerà distorre da questo gran dovere da ragionamenti più o meno sottili sulla *patria potestà*, sui limiti dei diritti dello Stato.

Ci ricorderemo gli antichi, che professavano tanta riverenza per l'infanzia: ad essa noi dobbiamo protezione e la salveremo dalla brutalità degli uomini spietati che ne fanno un oggetto di speculazione per soddisfare alla loro infame ingordigia.

Io do fine al mio discorso, facendo plauso alla proposta dell'onorevole Relatore, il quale vuole reprimere anche nell'interno lo scandalo dei fanciulli addetti alle professioni girovaghe.

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Io credevo, Signori Senatori, che il presente progetto di legge non avrebbe incontrato veruna difficoltà, nè suscitato alcuna discussione intorno ai principii generali dai quali è informato.

Bene, a mio parere, avrebbe potuto sorgere qualche obiezione, proporsi qualche emendamento sopra qualcuno degli articoli, o dei provvedimenti di esso progetto, ma il principio generale che lo informa mi pareva non potesse venire contrastata; ed avevo ferma convinzione che nessuna voce si sarebbe levata in quest'Aula, sia per combattere, sia per ritardare l'ap-

provazione di questa legge tanto necessaria e tanto desiderata.

L'uniformità con la quale ne fu accolto il progetto da tutti gli Uffici del Senato, quando ci venne presentato dall'onorevole Menabrea, Ministro allora degli Affari Esteri; l'unanimità con la quale l'Ufficio Centrale non solo l'accorse, ma ne volle estendere e completare le disposizioni; mi erano garanti di questa fiducia, in guisa che io credeva aver fatto opera superflua, se non inutile, coll'essermi occupato nelle due prime parti della Relazione, sottomessa al vostro giudizio, a dimostrare a lungo la giustizia e la necessità di questa legge. E bene uno dei miei onorevoli amici me ne fece un tal quale appunto, sebbene con parole molto benevoli e cortesi.

Questo mio concetto, Signori, pare che sia rimasto in gran parte giustificato; perocchè in tutto il Senato l'onorevole Senatore Errante è stato il solo che sia sorto a combattere ed oppugnare, in questa discussione generale, se non tutta, grandissima parte della legge.

L'onorevole Senatore Errante ha fatto a questo progetto di legge sei appunti, per quanto a me sembra.

Egli ha detto, in primo luogo, che questa legge non aveva che due vie a seguire: o vietare per principio generale l'esercizio delle professioni girovaghe, quali erano definite dalla legge stessa, siccome era stato già proposto da uno degli onorevoli Membri della Commissione; od una volta respinto il divieto generale di queste professioni, e tenute lecite l'esercizio, non potevasi questo proibire per i fanciulli, nè togliere ai padri od ai tutori la facoltà ed il diritto d'impiegare i loro figliuoli od i loro amministrati nell'esercizio delle professioni medesime per così tramandare di padre in figlio, di generazione in generazione la trista eredità di questi invilienti mestieri di giocolieri e di saltimbanchi, di saltatori di corda e ciarlatani!!

Ha detto in secondo luogo che la ragione precipua, a parer suo, per la quale la maggioranza della Commissione aveva opinato di non accogliere, almeno per ora, quell'assoluto e generale divieto, la difficoltà, cioè, di definire o almeno descrivere esattamente le professioni girovaghe che si volevan vietare, non sta; poichè la difficoltà medesima si è incontrata quando si è trattato di definire queste professioni, l'esercizio delle quali si è inibito ai fanciulli. Ed in questa definizione, ha egli soggiunto, non siete stati nemmeno felici, poichè avete compresi in essa varii mestieri che eran già vietati dal Codice penale, e per i quali la vostra definizione era inutile; e certi altri che non offendendo direttamente nè la morale nè il buon costume, non sono da alcuna legge vietati, e non è giusto siane vietato l'esercizio soltanto pei fanciulli o pei minori.

Ha detto in terzo luogo: Se volevate fare una legge sopra questo argomento, non dovevate almeno restringerla all'età di 16 anni, ma dovevate estenderla all'età maggiore; e ben ne avevate l'esempio nelle leggi

Napoletane e nelle leggi di Parma del 1843 e 1844, che i loro provvedimenti a questo proposito estendevano appunto fino all'età maggiore.

Ha detto in quarto luogo: che sembravagli cosa singolare ed ingiustificabile il vedere sanzionata nella legge una pena minore per i padri ed i tutori che cedono i loro figli allo scopo d'impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, ed una pena maggiore per gli speculatori che tengono i fanciulli nell'esercizio di siffatti mestieri.

Ha detto in quinto luogo: che se pure una legge si voleva fare, era mestieri arrestarsi al progetto Ministeriale; circoscrivere il divieto della concessione e dell'impiego di fanciulli nelle professioni girovaghe all'estero: ma non estenderne la proibizione all'interno del Regno, tanto più che per questo fatto esiste già la legge di sicurezza pubblica del 1865, che vi provvede con azioni ed adeguate disposizioni.

Ha osservato in fine l'onorevole Errante, che l'attuale legge sia affatto d'impossibile esecuzione. Le sue disposizioni, ha egli detto, possono tutto al più essere applicate nell'interno dello Stato. Ma qui dovevate arrestarvi: estenderle fuori le vostre frontiere, e volere che all'estero colpissero non soltanto i nazionali, ma gli stranieri colpevoli del delitto da essa legge preveduto, è impossibile; poichè la prima condizione per l'applicazione di una legge penale è la cognizione di questa legge, e uno straniero può bene ignorare le leggi del nostro Stato.

Crede che in queste sei obiezioni principali si compendiano tutte le osservazioni che l'onorevole Senatore Errante ha fatto al progetto di legge che discutiamo.

Io comincerò dall'osservare, o Signori, che queste opposizioni non concernono i concetti ed i principii generali della legge. Sono appunti ed osservazioni che hanno relazione a taluni degli articoli di essa legge, e potranno perciò più opportunamente essere riserbati per la discussione speciale di essi articoli.

Allora io dovrò certamente dolermi di questa mia condizione speciale, di essere cioè solo della Commissione, e dolermene non solo per le difficoltà che avrò a superare nella discussione; ma ancora più per questo, che due delle osservazioni fatte, e delle modificazioni proposte dall'onorevole Errante furono già annunziate da due membri onorevolissimi della Commissione. Uno fra essi in effetti avrebbe voluto, come ho già narrato nella Relazione, che il male fosse reciso dalla radice, proibendo, per regola generale, l'iguavo mestiere di saltimbanchi e bagattellieri ambulanti da chiunque esercitato, sia pur da individui di età maggiore e di proprio diritto. Un altro onorevole componente della Commissione, con proposta che mi giunse tardi e della quale perciò non potei far parola nella Relazione, propose pur egli di non limitare il divieto della legge ai 16 anni, ma estenderlo fino all'età maggiore.

Quando verranno in discussione questi articoli, io dirò le loro ragioni; accennerò i motivi contrarii che fermarono la maggioranza della Commissione nell'op-

posta sentenza, e farò il Senato giudice di questa discrepanza di opinioni. Ma sarà allora il tempo di discutere di queste particolarità della proposta legge.

Non pertanto, Signori, se pel momento dovessi discorrere rapidissimamente delle svariate obiezioni sollevate dall'onorevole Senatore Errante; io direi, quanto alla prima, che le ragioni per le quali non ha creduto la maggioranza della Commissione di introdurre in questa legge una disposizione generale che proibisse per tutti indistintamente l'esercizio de' mestieri girovaghi, le ho già esposte nella Relazione. Esse sono tre e sembrano di molta importanza. Io non le ridirò per non abusare del vostro tempo. Vorrei soltanto che l'onorevole Errante notasse che la terza ragione, che egli diceva la più grave, ma che pure, a suo dire, non gli sembrava soddisfacente, sol perchè la difficoltà della definizione di questi mestieri aveva pur dovuto incontrarsi; non è quale egli la suppone. Non è la difficoltà di definire o descrivere le professioni girovaghe che possa essere utile proibire, quella che ha arrestato la maggioranza della Commissione a scrivere quel generale divieto; ma è ben altro e più grave il motivo cui si accenna in quel terzo punto della Relazione.

E basta a convincersene il leggerne le parole: « La terza ragione in fine, è quivi detto, per la quale la maggioranza dell' Ufficio Centrale non credette accogliere quel reciso progetto, è stata questa: che avrebbero potuto sorgere da esso non poche quistioni le quali sarebbero uscite affatto dai confini della presente legge. » Queste quistioni non stavano già, lo noti bene l'onorevole Errante, nella difficoltà di definire i mestieri e le professioni girovaghe che potevano o meno essere comprese nella proibizione, ma stavano in ben altri problemi, ed in ben altre difficoltà; in quelle cioè di definire fin dove potesse estendersi la potestà della legge nel regolare l'uso della libertà individuale per l'esercizio di mestieri, lavori ed industrie che non abbiano in loro stessi nulla di assolutamente contrario alla morale ed all'ordine pubblico e che soltanto sotto certi rapporti possono riuscire dannosi: questione gravissima, sulla quale le leggi e le opinioni non sono d'accordo.

Voi sapete, Signori, che una questione simigliante sorse, e fu dibattuta nel Parlamento Inglese in occasione del *bill* di Lord Ashley del 29 agosto 1833 intorno al lavoro dei fanciulli nelle manifatture. E fu in quella solenne discussione che vennero proclamati quei due grandi principii di diritto e di legislazione, che hanno poi servito di base a tutte le leggi di questa natura.

Il primo è che la legge nella maggior parte dei casi deve lasciare agli adulti piena libertà di regolare a loro grado i loro affari, la loro industria, il loro lavoro. Il secondo è che per mantenere appunto la egualità dei diritti, la legge deve spiegare una speciale protezione a pro di coloro che, per manco di discernimento e di vigore, non dispongono nè possono liberamente disporre della loro persona.

Ora, a questa difficoltà ed a queste questioni appunto io alludeva nella Relazione. Epperò alle parole poco fa lette aggiungeva:

« Imperocchè scopo di questa legge è meno quello di definire in astratto la legittimità o meno dei mestieri ambulanti e delle professioni girovaghe, che quello più urgente di impedire che per l'esercizio di questi pericolosi mestieri si facesse traffico di poveri fanciulli, venduti o locati per diventare miserandi istrumenti di inumani speculatori. »

Ora, Signori, si può ben discutere intorno ai limiti ed ai confini che la legge possa mettere all'esplimento della libertà individuale dell'uomo; ma io credo che nessuno degli onorevoli membri del Senato, e per primo l'onorevole Senatore Errante, non vorrà ricusare allo Stato il diritto di invigilare la educazione dei fanciulli, di regolare l'esercizio della potestà patria o tutoria; e ritenere di conseguenza legittimi l'intervento e l'azione della legge ad impedire e reprimere il traffico scandaloso di poveri fanciulli al servizio di mestieri, che abbiatti e degradanti di per se stessi, sono d'ordinario scala ed alimento a vizi e corruzioni maggiori.

E per fermo la patria potestà e la tutela sono doveri, più che dritti, e indubbiamente sono istituiti nell'interesse dei minori, anzichè di chi li amministra. L'art. 138 del Codice civile dice:

« Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole. »

Disposizioni simiglianti si incontrano nel Titolo della patria potestà e della tutela. Ora, compie forse quest'obbligazione quel padre, che, invece di educare e istruire i figliuoli, li ceda o li venda per farne dei bagattellieri e dei saltimbanchi, e peggio perchè diventino strumento e vittima di abiette professioni? Egli era perciò opportuno dividere le due questioni: rimandare la prima ad altre leggi, a quella di sicurezza pubblica per esempio; risolvere senza indugio la seconda, perchè meno difficile e più urgente.

Quanto al secondo punto delle obiezioni, a quello cioè della definizione delle professioni girovaghe vietate per i fanciulli; non si è mancato di notare nella Relazione esser difficile segnare *a priori* un certo e determinato confine fra le professioni girovaghe, che conviene vietare siccome poco morali e moltissimo pericolose, e certe industrie e certi mestieri che, comunque anch'essi ambulanti e girovaghi, si fondano sul lavoro, e sono, come esso, onerati ed onesti.

Non per tanto io credo che la Commissione abbia seguito il miglior consiglio possibile, quando ha posto a base del suo sistema il principio di dover essere, in regola generale, ritenuti per mestieri permessi, anche se ambulanti e girovaghi, quelli fondati sopra un'utile industria o un lavoro produttivo; dovere invece essere riguardate come illecite e vietate le professioni girovaghe, qualunque nome si abbiano, le quali si compendiano nella rinneazione di ogni utile lavoro, e

nell'accattonaggio della vita per via d'ignobili giuochi, d'ignavi mestieri ed inoneste ciarlatanerie.

Nè sta contro questo sistema l'obbietto che alcune di queste professioni sono già vietate dal Codice penale, ed altre non lo sono.

Le disposizioni del Codice penale contemplano il caso di colpevoli adulti che compiono quei fatti di per loro stessi. E ancora per questi vi ha dei casi in cui i fatti medesimi non sono imputati a delitto. E qui per contrario s'intende reprimere il fatto di colui che non di per sè stesso compie quei vietati mestieri, ma si bene ce le o acquista fanciulli ignari o inesperti per adoprarli allo esercizio di quelle abiette professioni. E se pure alcune di quelle girovaghe professioni non sono vietate agli adulti, ben lo possono essere, se vengano affidate a fanciulli o minori, per l'abuso che si fa di costoro, allontanandoli dalla istruzione e dal lavoro, ed abituandoli a mestieri che non sono che la maschera del vagabondaggio e della mendicazione.

Siccome poi l'articolo 442 del codice penale proibisce bensì ai genitori e tutori di prestare altrui i loro figli od amministrati, perchè se ne servano come di mezzo al mendicare, ma non ha alcuna disposizione per coloro che di questi fanciulli a quel fine si servono; così l'attuale progetto ha creduto riparare l'omissione, assoggettando a pena non soltanto i padri ed i tutori che cedono i figliuoli od i minori perchè sieno impiegati nello esercizio dei mestieri girovaghi indicati nell'articolo 4, e fra questi quello della mendicazione sotto qualunque nome, e qualsiasi forma; ma ancora quelli che a tali meschini uffici li adoperino. La quale disposizione così compiuta e resa forse più perfetta di quello che era nel Codice penale, trova pur degli esempi nelle altre legislazioni, e specialmente nel codice prussiano del 1851, il quale negli art. 274 e 341 prevede appunto il reato di chi impiega fanciulli a mendicare.

Circa la terza obiezione fatta dall'on. Senatore Errante, per aver la legge ristretto il divieto ai 16 anni, e non averlo esteso a tutta la minore età; dirò che parecchie ragioni, delle quali accadrà per avventura tenere discorso nella discussione del primo articolo, determinarono la Commissione a fermare il divieto alla età de' 16 anni.

Precipue fra queste ragioni sono state quella di non andar oltre al progetto ministeriale, e quella già indicata dall'on. Senatore Menabrea, che primo da Ministro ne presentò il progetto; l'esempio cioè delle legislazioni sul lavoro dei fanciulli, che generalmente fino ai 16 anni estendono i loro provvedimenti. Ho però già detto che un onorevole membro della Commissione ultimamente propose la estensione della legge fino alla maggiore età, appunto come l'on. Errante propone; e dirò, quando accadrà, che la Commissione non era aliena, una volta votato il principio della legge, di estenderne il divieto fino ai 18 anni; non fosse altro

che per mettere questa legge in maggiore armonia con quella di sicurezza pubblica del 1865.

Intorno al quarto obbietto dell'onorevole Errante; ciò si è, alla differenza della pena stabilita fra il delitto del padre che cede i figliuoli per essere impiegati nell'esercizio delle professioni girovaghe, e quello dello speculatore che li tiene presso di sè nell'esercizio di quelle professioni; io dirò, Signori, che in ciò la Commissione ha seguito il progetto ministeriale. E la ragione di questa diversità di pene è quella che ho già indicato nella Relazione. I genitori sono il più delle volte ingannati o illusi, credendo fare il bene dei figliuoli ne preparano, addicendoli a quei pericolosi mestieri, inconsapevolmente la rovina. Ma il vero abuso per cui diventa tanto deplorabile la condizione di questi fanciulli si commette da coloro che li comprano come schiavi, li adoperano come strumenti di guadagno, li espongono alle tentazioni della miseria e li abbandonano il più sovente sulla via della perdizione e del delitto.

Più grave, Signori, è stata la quinta obiezione dell'onorevole Errante, per la quale avrebbe desiderato che ritornandosi al progetto ministeriale, fosse circoscritto il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe soltanto all'estero, e non all'interno del Regno.

Io ho indicato, Signori, i gravi motivi che indussero la Commissione a compiere il progetto Ministeriale, e ad estendere l'enunciato divieto anche per l'interno del Regno. Essa credette che la legge sarebbe stata meno giusta se si fosse limitata all'impiego di fanciulli in professioni girovaghe all'estero; imperocchè per noi il principio razionale che la giustifica e la legittima, sta nella violazione del diritto de' minori, lorchè sendo essi ancora, pel difetto di pieno discernimento, nella impotenza di disporre intelligentemente della loro persona, vengono da inumani tutori e da improvvidi parenti ceduti o venduti per essere impiegati nell'esercizio di disprezzate ed inutili professioni, e da ingorli speculatori fatti miseri strumenti di lucri e di guadagni. Ora la ingiustizia del fatto e l'immoralità del traffico son sempre le stesse, sia che quel tristo impiego abbia luogo entro o fuori i confini dello Stato.

Parve poi alla Commissione che l'attuale legge diverrebbe affatto inefficace ed inutile, ove si limitasse a vietare e punire il solo traffico de' fanciulli per l'esercizio delle professioni girovaghe all'estero, e lo tollerasse per l'interno del Regno; perocchè il consentimento de' padri al traffico dei figliuoli permesso per l'interno dello Stato, servirà loro per nascondere quello che accorderanno per l'estero; e la facoltà concessa agli esercenti professioni girovaghe di tenere presso di sè i minori loro affidati dai padri e dai tutori, loro servirà per condurli agevolmente fuori del Regno, e trapassate le frontiere, ridersi degli inutili rigori di una legge inapplicabile e senza effetto.

Io non ridirò, Signori, queste cose dette, salvo a ritornarvi ove occorra; ma aggiungerò un solo argomento che mi sembra gravissimo. Ed è che se inten-

dede punire e il traffico e l'impiego di fanciulli in girovaghe professioni fuori del Regno, dovete cominciare dal punire questi fatti nel Regno; poichè per nessun principio di legge penale si potrà mai reputar reato e punire fuori lo Stato, quello che nello Stato non è vietato, nè punito. Bisogna perciò o rinunciare a tutta la legge, o ritenere la quale l'ha fatta l'unanimità della Commissione.

Più degna di considerazione, Signori, è l'ultima osservazione fatta dall'onorevole Errante, circa l'applicabilità di questa legge fuori i confini dello Stato.

Questa grave difficoltà non isfuggì alla Commissione, ed io mi fermai a largamente trattarne la questione nella Relazione che vi rassegnai; e parevami averla con sufficiente legalità risolta, la mercè della teorica della persecuzione de' reati cominciati sopra un territorio, e compiti o continuati sopra un altro.

Ma, Signori, tutte queste questioni promosse dall'onorevole Errante, a me pare che non riguardino i principii generali della legge; epperò meglio che nella discussione generale, vadano più opportunamente trattate e discusse nei singoli articoli ai quali si possono riferire.

Per ora, in questa discussione generale, sembra a me che due sole questioni debbano essere esaminate dal Senato. La prima: se lo Stato abbia il dritto di vietare ed impedire l'impiego de' fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe moralmente e fisicamente loro pregiudizievoli, quando pure sia stato quello consentito dai loro genitori o tutori. La seconda: se la condizione delle cose sia tale da render necessaria la statuizione di una speciale legge che assoggetti a pena la concessione de' fanciulli, e il loro impiego nello esercizio di queste girovaghe professioni.

Queste due questioni che ampiamente discorsi nella Relazione sottomessa al vostro giudizio, sono state ora eloquentemente trattate dagli onorevoli Senatori Chiesi e Menabrea: nè io aggiungerò parola a quelle già dette sopra tale argomento.

E per fermo, la patria potestà e la tutela essendo doveri più che diritti, ed essendo istituite nell'interesse de' minori anzichè di chi li amministra, nessuno vorrà certo negare il diritto dello Stato ad invigilare la maniera con la quale questi doveri si compiono, ed ad intervenire ove mai fossero esercitati a danno e pregiudizio de' minori.

Ora, se una dolorosa esperienza ha dimostrato, che l'impiego dei fanciulli in que' tristi mestieri che rasentano il vagabondaggio e la mendicizia, riesce loro fisicamente dannoso per la miseria cui li condanna, per le sofferenze cui li assoggetta, per l'abbandono miserando in cui sovente li lascia; e quel che è peggio, riesce loro moralmente funesto per la istruzione a cui li toglie, per la disabitudine del lavoro a cui li avvezza, per l'immoralità a cui li associa, per i vizi a cui li abitua, per l'abbiezione a cui li assoggetta, pel disonore e il delitto a cui sovente li guida; non si può negare al Parlamento, questo gran Cancelliere e tutore

legale di tutti i minori, secondo la energica espressione di O' Connell, di venire in loro soccorso; e non si può non plaudire la legge che intende sottrarre questi poveri esseri da tanta iattura; prevenire e reprimere sì gravi mali.

Gli onorevoli Senatori Chiesi e Menabrea han fatto parola delle leggi di varii popoli civili intese a regolare il lavoro dei fanciulli, ed a proteggerli dall'ingordigia e dall'avidità d'inumani parenti, od ingordi speculatori. Io stesso nella Relazione credei utile ricordare qualche tratto della storia di queste legislazioni, che a mio parere può servirci di esempio e di eccitamento a non farci sopravanzare in sì importante materia dalle altre nazioni. Avrei voluto compiere con maggiore larghezza la rivista di quelle leggi; ma temendo di lungarmi troppo dal mio argomento, mi limito a pregare il Senato di porre mente al loro saggio convegno, specialmente nell'Inghilterra e nella Germania, ed alla cura assidua e minuta che quelle leggi pongono nel regolare la scelta e la durata del lavoro dei fanciulli; nel proporziarlo per gradi al progresso dell'età; nell'imporre condizioni di salute e di educazione alla loro ammissione nelle fabbriche; nel rendere obbligatoria l'istruzione; nel porre accanto all'opificio la scuola, e nell'alternare le ore di questa con quelle destinate al lavoro. E perchè questi opportuni provvedimenti non sieno violati dall'inumanità de' parenti, o dall'avidità degl'industrianti, quelle leggi protettrici stabiliscono pene e giudizi per punire coloro che a danno de' fanciulli ne violano le disposizioni.

Ora, se tanto si è fatto presso le altre nazioni per regolare il lavoro efficace e produttivo de' fanciulli, indugremo noi a votare una legge intesa a togliere quel grave danno e quel grandissimo scandalo di fanciulli trafficati per farne de'giocolieri, cantazzatori e saltimbanchi a profitto d'inumani speculatori? Ci arresteremo innanzi a scrupoli di esagerata legalità, per far durare quel tristissimo fatto de' *piccoli italiani*, giocolieri nomadi, oppressi di fatiche e di stenti, trasportati a traverso l'Europa e l'America da ingordi speculatori; soggetti di pietà e di disprezzo per sè, argomento di disdoro per l'Italia, giudicata, per errore o malizia, incapace di nutrirli, educarli e vigilarli?

Quanto poi alla necessità della proposta legge, voi avete udito, Signori, come le misure preventive adoperate già dagli antichi Governi e continuate con maggior rigore dal Governo Italiano, non sieno valse non che a togliere, nemmeno a diminuire il male. Però la corrispondenza venuta d'America nel 1868, la Relazione della Società di Beneficenza di Parigi letta già dall'onorevole Chiesi; i rapporti dei Consoli e degli Ambasciatori riferiti dall'onorevole Menabrea nella relazione che accompagna il suo progetto, richiamarono già sul grave fatto l'attenzione del Governo. Nell'altro ramo del Parlamento, a proposta dell'on. Guerzoni, fu pure nel 28 maggio 1868 votato un ordine del giorno che invitava il Governo del Re perchè volesse provvedere nel miglior modo alla re-

pressione di quel traffico deplorabile, che viene ormai designato sotto il tristo nome di *tratta di fanciulli*.

Fu in conseguenza di questi gravi fatti, che l'onorevole Senatore Menahrea presentò d'iniziativa al Senato il progetto che ora discutiamo, il quale dietro la chiusura della sessione venne con saggio consiglio ripresentato dal suo onorevole successore il Ministro Visconti Venosta.

Ora, o Signori, se le misure preventive, incominciate a praticarsi sotto gli antichi governi, e dal 1860 adoperate con maggior efficacia e maggiori poteri dal governo italiano, non sono valse a spegnere il grave male, il quale per contrario pare sia andato crescendo; ognuno comprende che sia necessità uscire da quegli inadeguati provvedimenti e adoperare rimedi più energici e più efficaci. E questi non possono trovarsi se non in una legge penale che l'inonesto traffico e il degradante mestiere, almeno per i fanciulli, assolutamente vieti e punisca.

Ma affinchè il Senato meglio conosca l'urgenza della presente legge, io domando il permesso di leggere due rapporti di recente comunicati dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri per sollecitare la discussione di questa legge. Questi rapporti dipingono al vivo la miseranda condizione fisica e morale in cui gemono costesti fanciulli orrendamente trafficati. Essi sono scritti da uno degli onorevoli Membri di questo Senato, il cui nome è tanto caro e tanto riverito in questa Assemblea, parlo del Senatore Cadorna. Ecco il primo di questi rapporti del 3 ottobre 1869.

« Londra, 3 ottobre 1869 — 9 Cavendish Square.

Eccellenza,

« Debbo intrattenere Vostra Eccellenza di un assai disgustoso affare relativo ad un italiano qui residente, che è fra quelli che esercitano l'infame mestiere della tratta dei fanciulli.

De Giorgio Giovan Battista, d'anni 48, di Corleto, (Basilicata) qui residente, aveva con sé due suoi propri figli ed inoltre *tre altri ragazzi*, di circa 7 anni, i quali non gli appartengono in alcun modo pel sangue e che pigliò nelle Province Napolitane in affitto dai parenti per farne il traffico di farli cantare e suonare per le vie a proprio profitto.

Questi fanciulli sono:

Domenico Capucci, di padre ignoto, (bastardo) e figlio di certa Capucci (di cui ignoro il nome di battesimo) di Spanuso (Basilicata), il quale, siccome però non trovasi nel Dizionario dei Comuni, è probabilmente Spinoso (Circondario di Potenza).

Giorgio Roco, figlio di *Michele* e di *Angela Roco*, di Corleto (Basilicata).

Vincenzo Mularese, figlio di *Antonio* e di *Maria Mularese*, pure di Corleto.

Questi tre bambini trovansi solo da quattro mesi in Londra presso il De Giorgio.

La sera del 13 settembre p. p. il primo dei detti ragazzi il Capucci essendo tornato a casa, il De Giorgio, acceso d'ira brutale contro il medesimo, lo appese, colla testa penzoloni, alla colonna di un letto ed, in questa posizione, lo percosse spietatamente e senza riguardo a veruna parte del corpo. Poscia, slegatolo e denudatolo, se lo mise bocconi sulle ginocchia e si pose a lacerargli rabbiosamente con morsi le carni in varie parti del corpo, riducendolo nel più compassionevole stato. E, più stanco che sazio di questa carnificina, pigliatolo rabbiosamente lo gittò per terra e, lasciatolo in tale stato, fuggì dalla casa.

I fatti ora accennati si appoggiano alla relazione di persone che ne furono testimoni oculari, e di altri che accorsero sul luogo chiamati od attirati dalle grida strazianti della povera vittima.

Ignorasi affatto il pretesto di tanta crudeltà, ma giudicandone da quanto avviene d'ordinario, sarà perchè il ragazzo sia venuto a casa troppo presto e non avesse guadagnato molto nella giornata.

Fra le persone caritatevoli accorse sul luogo del misfatto fu il Reverendo Padre Kirner, Missionario e Parroco della Chiesa Italiana in Londra, il quale, preso sulle sue braccia il bambino, lo portò, nello stato in cui si trovava, al Magistrato del Quartiere della *Città* in cui avvenne il fatto.

Il Magistrato, seguendo la procedura delle leggi inglesi, si limitò a spiccare mandato di semplice citazione al De Giorgio per comparire avanti al Tribunale; ma, come era ben da aspettarsi, il De Giorgio non comparve, e rimase, come rimane tuttora, latitante.

Erano già trascorsi alcuni giorni, e le cose trovavansi in questo stato, quando venni a conoscere questo fatto. Nell'atto stesso che ne fui informato, e servendomi delle stesse onorevoli persone informanti che avevano preso parte caritatevole in questo affare, feci fare delle pratiche private presso il Magistrato per sollecitare il mandato di cattura, dando a tal fine alle persone medesime le opportune direzioni onde potessero insistere sulla legalità della loro istanza. Il mandato di cattura del De Giorgio fu di fatto da lì a poco rilasciato, ma, per la latitanza del De Giorgio, non potè finora essere eseguito.

A tre cose dopo di ciò era urgente di provvedere, cioè: alla cura ed al ricovero del Capucci ferito, alla sicurezza di tutti e tre i ragazzi; alla cattura del De Giorgio, onde, ad esempio e ritegno degli altri suoi pari, abbia la meritata pena.

Alla sicurezza dei bambini divenne più urgente il provvedere allorchando seppi, per informazioni attendibili, che il De Giorgio, uomo non destituito di mezzi di fortuna, stava apprestando il modo per fuggire in America, e che intendeva di trascinare colà con sé i tre bambini suddetti.

Quale sorte sarebbe loro riservata, dappoichè ricaddero nelle mani di questo feroce uomo, ognuno lo può pensare. I ragazzi, dopo la fuga del De Giorgio,

erano così collocati, cioè il Capucci presso Giuseppe Pepe, (18 Eyre Street Hill) e gli altri due presso Paolo Agnelli (15 Scuner Street Eyre Street Hill Halton, London), il quale è lo stesso padrone della casa che abitava il De Giorgio, a cui questi lasciò, come venni assicurato, del denaro.

Per la cura del Capucci e pel ricovero dei tre ragazzi ho preferito di tentare in prima i mezzi privati, non solo per evitare l'uso dei mezzi ufficiali in questo spiacevole affare, ma ben anco per ottenere un più pronto risultato.

Mi rivolsi a tal fine e mi recai dal signor cavaliere Enrico Negretti, noto al Governo che lo decorò della Croce per non pochi atti di umanità e che, per le sue relazioni particolari, anche coi Magistrati, poteva meglio conseguire l'intento, e lo autorizzai a promettere il rimborso delle spese del ricovero dei fanciulli, le quali, in qualsivoglia ipotesi, non possono essere ragguardevoli. Egli si pose all'opera col massimo impegno ed ottenne che il Capucci fosse ricoverato nel *Work House*, ove trovasi in sicuro e provvisto di ogni cosa bisognevole.

Ma non potei essere così felice per gli altri due ragazzi perchè questi, interrogati se erano stati mai maltrattati dal De Giorgio, risposero negativamente. Non rimanendomi pertanto che di sperimentare le vie ufficiali, ed attesa la grande urgenza, indirizzai una nota al Foreign Office, che consegnai io stesso ieri al Conte di Clarendon, dandogli anche verbali spiegazioni. In essa, esposti i fatti e la difficoltà incontrata da chi erasi occupato di far ricoverare quei ragazzi, feci notare come non si potesse deferire a ciò che dicevano poveri bambini posti, senza alcuna difesa, in balia di colui che dovrebbero accusare, ed avvezzi a scontare colla fame e colle percosse i suoi risentimenti per cose ben più leggiere, e come, al cospetto di un uomo macchiato di tali infamie, non potesse comprendersi la necessità di avere contro di lui la testimonianza od il reclamo dei due bambini. Soggiunsi poi parecchie considerazioni per provare che il provvedimento che io domandava fosse perfettamente legale, anche a petto delle leggi inglesi, e conclusi pregando il Conte di Clarendon, nell'interesse dei parenti dei ragazzi, per un sentimento di umanità ed a scarico della grave responsabilità che posava su di me, di tentare tutte le vie possibili per impedire nuove disgrazie, di volere colla sua benevola intervento far sì che, per un provvedimento di polizia od altrimenti, i detti due ragazzi fossero ritirati in luogo sicuro, almeno finchè la notizia dei fatti avesse potuto, col mezzo del Governo a cui mi indirizzava, giungere ai parenti dei detti ragazzi, e potessero questi, in forza del loro diritto di patria podestà, regolarmente reclamare i loro figli. Dichiarai inoltre che mi rendeva garante del rimborso delle spese occorrenti, come dissi sopra, pel Capucci. Lord Clarendon, mosso dalla pietosa istoria, mi assicurò che avrebbe fatto tutto quanto poteva di-

pendere da lui perchè fosse accolta la mia domanda.

Nel tempo istesso, urgendo di impedire il più possibile che il De Giorgio si facesse consegnare i ragazzi dall'Agnelli, postomi d'accordo col cavaliere Negretti, gli scrissi una lettera ostensibile in cui lo pregava di mettere egli stesso privatamente in avvertenza l'Agnelli, depositario dei ragazzi, anche nel suo proprio interesse, della grave responsabilità che avrebbe incontrato, per tutte le conseguenze che potevano derivare, da che egli rimettesse i ragazzi nelle mani del De Giorgio, e di avvertirlo che, in tal caso, io avrei tenuto lui solo responsabile di tutte queste conseguenze.

Essendo però pervenuto a mia notizia credersi fondatamente che il De Giorgio si trovasse a Liverpool disponendo i mezzi per la sua fuga in America, scrissi tosto al Reggente il Consolato nella detta città narrandogli il fatto, dandogli le opportune indicazioni ed ingiungendogli di mettersi d'accordo colla polizia locale al fine di conseguire la cattura del De Giorgio.

Con altra lettera al Signor Negretti poi lo pregai d'informare il Magistrato di Londra della molto probabile presenza del De Giorgio a Liverpool e di sollecitarlo a notificare alla polizia di Liverpool il mandato d'arresto già spiccato, acciocchè fosse, senza altra perdita di tempo, colà eseguito. Non mancherò di tener Vostra Eccellenza informata dello stato di questo penoso affare, ed intanto avrò caro di conoscere se Ella approva il mio operato.

Dopo di ciò mi occorre di pregarla di far pervenire a notizia dei parenti dei tre fanciulli i fatti occorsi, ed il pericolo in cui si trovano i loro figli, sollecitando dai medesimi un atto che li richiami presso di loro e che incarichi la legazione di S. M. a Londra di fare i necessari atti per ottenere questo intento.

Per l'onore del nostro paese e dell'umanità, voglio sperare che essi, dopo di averli venduti, non abbandoneranno i loro bambini nelle mani di un cannibale. Ella giudicherà della opportunità di assecondare questa mia urgente domanda, la quale, nel caso che si consegua qui intanto il ricovero dei bambini, è resa necessaria dal non potere essi rimanere lungamente nel ricovero stesso e che sarebbe poi tanto più urgente di assecondare ove il detto ricovero temporaneo non si potesse ottenere, poichè in tal caso sarebbero esposti a ricadere nelle mani brutali del De Giorgio e ad essere trasportati da lui in paesi ove non avrebbero più alcuno che li difendesse.

Prego V. E. di volere gradire ecc.

Firmato: C. CADORNA. »

Più grave è il secondo rapporto, che dipinge con colori ancor più vivi la degradata condizione morale nella quale quei fanciulli sono caduti. Esso è del tenore seguente :

« Ho l'onore di segnarle ricevuta del pregiatissimo di Lei rapporto di questa serie N. 20, dato li 17 dello scorso mese, relativo ai suonatori ambulanti Capucci e Rocco Matarese.

Mi è debito ora rassegnare a V. E. che qualche tempo dopo la partenza dell'egregio signor cavaliere Cadorna, questa Legazione veniva informata che il Lo-Iodice, alias Di Giorgio, dopo essere rimasto per alcun tempo latitante in Inghilterra, era riuscito a salpare da Liverpool per New-York con i suoi due figli.

A questo annunzio non frapposi indugio ad incaricare il R. Consolato di darne subito avviso al Console Generale in quella città, onde all'arrivo di quest'individuo, potesse farlo sorvegliare.

Il Lo-Iodice aveva lasciato dietro di sè in Londra il fanciullo Rocco Antonio Matarese ed il Domenico Capucci così indegnamente da lui trattato.

Il Matarese per opera del nominato Paolo Agnelli venne poco dopo inviato a New-York a raggiungere il Lo-Iodice, non essendo in potere di questo Console di impedirne senza un atto che a ciò lo autorizzasse, tanto più che questo giovane suonatore ambulante si mostrava desideroso di ritrovare il suo antico padrone.

Circa poi al Capucci, egli, appena sanato, fu diretto alla volta d'Italia per cura di questa Società di Beneficenza, e con un passaporto del Regio Consolato in data delli 14 novembre scorso, coll'interstazione di Domenico Pombelli, che a quanto pare, il ragazzo medesimo dichiarò all'ultimo istante essere il suo vero nome. Ed a tale proposito il signor Barone Heath mi fa osservare quanto sorprendente sia la facilità colla quale questi disgraziati minorenni cambino di nome e dissimolino il loro luogo natio, e quanto difficile riesca, anche interrogandoli accertamente, di estrarre da essi un filo di verità.

In simile stato di cose non si potè fare altro che spedire al Console in New-York l'atto autentico che lo abilita a ritirare il Matarese dalle mani del Lo-Iodice, ed a rimandarlo in Italia.

Essendo poi il Capucci o Pombelli già stato avviato in patria, il documento a lui relativo che andava annesso al dispaccio precitato dell'E. V. non è più qui di alcuna utilità, e mi pregio per conseguenza di restituirlo compiegato al presente rapporto. Partito adunque il Capucci o Pombelli, e l'identità del fanciullo Rocco Antonio Matarese essendo adesso chiaramente stabilita dall'atto trasmessomi dall'E. V., non mi rimaneva che a rintracciare l'altro giovanetto supposto essere Vincenzo Mileo, di Carlo, da Spinosa, che pur faceva parte della comitiva ambulante al servizio del Lo-Iodice, e sul cognome del quale regnava e regna tuttora tanta incertezza.

Codeste ricerche però non ebbero un risultato pienamente soddisfacente. Si sa che il summentovato Paolo Agnelli aveva anche dato ricovero ad un ragazzo per nome Vincenzo, ma non si è potuto sapere da costui il suo cognome, nè se veramente sia ancor egli andato a New-York. Perciò nella ipotesi assai probabile che questo disgraziato abbia pure raggiunto il Lo-Iodice nella di lui nuova residenza, ho altresì fatto avvertire il R. Console in detta città della possibilità che insieme a quello scellerato alberghi eziandio un altro giovinetto chiamato Vincenzo Mileo.

Forse i suoi genitori saranno a cognizione del luogo ove trovasi il loro figlio, ma in caso contrario potrebbero fare un atto autentico con lizionale per richiamare questo minore presso di loro, ove si verificasse dimorare realmente con Lo-Iodice.

Ora, o Signori, quando si pensa che secondo le relazioni del Ministro degli Affari Esteri, a Parigi vi sono per lo meno *trecento* e più di questi fanciulli italiani con oltre *sessanta* conduttori, e che *seicento* e più fra fanciulli e conduttori si trovano impiegati in quei miseri e pericolosi mestieri negli Stati Uniti di America, i quali dati, aggiunge il Ministro, non concernono che poche soltanto delle americane provincie, ti si stringe amaramente il cuore all'idea di tante sofferenze e di tanto disdoro pel nome italiano. Ed io credo che sia nostro dovere di adoperarci in guisa che almeno si dica aver l'Italia fatto quanto poteva per rimediare al grave male; avere perfino ricorso a mezzi di repressione contro questi padri inumani e contro questi speculatori senza pietà. Il male, è da sperarlo, cesserà e per questo e per altri provvedimenti. Ma se per isventura continuasse, sarà sempre minore; ed in tutti i casi avremo almeno la coscienza sicura di non aver risparmiato mezzo per estirpare e reprimere questo traffico immorale, che non senza giustizia è stato chiamato *la tratta dei bianchi*.

Senatore **Pepoli Carlo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pepoli**. In questa questione, nella quale sonovi due elementi, l'uno di fatto, e l'altro di diritto, per certo non avrei preso la parola se non avessi udito nella Relazione del Signor Ministro Cadorna rammentate al une cose che io per lunga esperienza in Londra posso come testimonio confermare.

Ho veduto ed udito tali fatti da inorridire, e rammento che talora incontrai per via alcuni di questi poverelli ragazzi venduti e rivenduti, i quali sul far della sera, per non avere ancora accattato quel po' di denaro che bastasse a salvarli dai brutali trattamenti e dalle percosse dei loro padroni, andavano suonando vicino a certe case coll'organetto, spesso scordato, se vogliamo, ma che era l'unico strumento che possedevano. Ora è a sapersi che vi è un *bill* del Parlamento inglese il quale ordina che coloro i quali suonano vicino ad una casa, allorchè il padrone o gli abi-

tanti impongono a cotali musici ambulanti di allontanarsi, essi debbono immediatamente obbedire.

Andavano dunque talora quei poverelli ragazzi da una in altra casa, ed erano sempre cacciati, e pur troppo talvolta anche percossi da taluni spietati proprietari od inquilini, di tal guisa che i miserelli venivano battuti se suonavano, e battuti se non suonavano, quando essi tornavano a casa senza aver raccolto tanto denaro da contentare il loro padrone. Io per tre volte mi sono adoperato a salvarli, ed una volta con grave pericolo mio.

Con queste brevi parole, ho voluto soltanto testimoniare de' pochi fatti, e che potrei moltiplicare, e meglio di me lo avrebbe potuto il nostro collega Panizzi, a conferma di quanto è stato detto testè.

Troppe volte ho udito ripetermi che tali sconcezze avvengono sempre per opera d'Italiani, i quali mandano in giro questi infelici venduti, che sono oggetto di compassione per chi ha umanità di cuore, ed oggetto di mali trattamenti e di percosse per chi ha faccia di uomo, e cuore di tigre.

Non entro nella parte giuridica di questa legge, la quale fu dottamente trattata (e da chi la propose e nella Relazione), come lo sarà nella discussione: ma solamente ho creduto mio debito alzarmi, ripeto, per fornire taluni elementi di fatto, dei quali fui io stesso spettatore.

Dopo la generale esposizione di essi, e dopo savie possibili providenze giuridiche, speriamo che si tolga uno scandalo che offende il decoro d'Italia, e ferisce la vera filantropia.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non chiedendosi più la parola, si passa alla discussione degli articoli.

La discussione si farà sul controprogetto della Commissione.

Dò lettura degli articoli:

Articolo 1°

Senatore Errante. Signor Presidente, chiederei la parola per proporre un emendamento al primo articolo.

Presidente. Dopo letto l'articolo, Ella potrà proporre il suo emendamento.

« Art. nuovo. Chiunque ceda, affidi, presti o consegna a nazionali o stranieri fanciulli d'ambo i sessi, minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmatore, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da sei giorni a tre mesi, e colla multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.

» La sentenza di condanna porta di dritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il Tribunale e la

Corte potranno per i genitori aggiungere al carcere ed alla multa la privazione dei dritti della patria potestà per un tempo non maggiore di tre anni, nei sensi dell'articolo 233 del Codice Civile. »

Prego l'onorevole Senatore Errante di mandarmi il suo emendamento.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza i documenti di cui fu chiesta la pubblicazione, e che presentai all'altro Ramo del Parlamento, relativamente all'uccisione del segretario della Legazione Italiana in Atene.

Presidente. Do atto della comunicazione di questi documenti, i quali saranno depositati nella Segreteria, a disposizione di tutti quei Senatori che desiderassero vederli.

Ora do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante, così concepito.

« Sono vietate le professioni girovaghe dei saltimbanchi, ciurmatore, ciarlatani, saltatori di corde, indovini e spiegatori di sogni e questuanti di ogni specie. »

Senatore Errante. Signori Senatori mi si permetta spiegare il concetto dell'articolo...

Presidente. Mi permetta che io domandi prima se questo suo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore Errante. Signori Senatori, l'onorevole De Falco ha dianzi detto, con quella gentilezza che gli è propria, che egli non si attendeva che un'opposizione qualunque sorgesse al suo progetto di legge.

Dichiaro che mi sono iscritto per parlare in merito, e dissi fin da principio che intendeva proporre talune modificazioni o emendamenti alla legge.

Io osservava sin da principio che tra il progetto presentato dal Ministero e questo della Commissione vi era una notevole differenza.

Il Ministero voleva provvedere unicamente a che i fanciulli non andassero all'estero: la Commissione voleva provvedere anche all'interno vietando loro di esercitare professioni girovaghe, ed a questo punto io facevo osservare: volete vietare all'interno che questi fanciulli possano partecipare a queste tali professioni anco col consenso dei loro genitori e dei loro tutori, cosa tanto orribile che desta proprio ribrezzo? Allora il mezzo è pronto ed efficace: scegliete tra queste professioni quelle tali soltanto che hanno in sé il germe o del mal costume o della frode, e bisogna vietarle. Citava un articolo del Codice penale che vietava talune di queste professioni in modo assoluto.

Aggiunsi che tra le professioni enumerate nel 1° articolo se ne trovavano alcune che non erano per nulla colpevoli da potersi proibire, appunto perchè non v'era in esse nè frode, nè germe di mal costume; onde conchiudeva il mio ragionamento così: vogliamo fare una

opera efficace? vogliamo un atto che giustifichi pienamente il nostro operato? Abbiamo dichiarato solennemente, e senza ambagi di sorta, che le professioni girovaghe sono riprovevoli, e come tali dobbiamo proibirle: facciamo dunque un'unica disposizione per l'interno ed abbiamo provveduto a tutti, così non vi sarà limitazione della patria potestà: è un divieto per tutti.

Questo divieto assoluto io lo circoscrivo a quelle tali professioni che effettivamente meritano di essere riprovate dalla Società e dalla coscienza della Nazione.

Ed ecco la conseguenza del mio ragionamento: io dico nell'articolo che vi propongo: sono vietate le professioni girovaghe di saltimbanchi ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini e spiegatori di sogni. Così o Signori io avrei esclusi dall'articolo soltanto i suonatori e cantanti ambulanti, e gli espositori di animali; ed ho tolto la parola *e simili*. La ragione per la quale ho tolta una tale parola, l'ho già accennata; io non intendo che i magistrati abbiano su ciò arbitrio alcuno; se io fossi magistrato non saprei allora quando e come applicare la legge.

Ripeto, che le professioni da me omesse nell'articolo primo, sebbene girovaghe, mi sembrano oneste; la parola professione *utile*, lo sapete, Signori, non ha più senso nelle scienze economiche, perchè vi sono professioni che non sono utili materialmente, non sono riproduttive, ma sono permesse; certamente i teatri, i balli non sono utili, ma chi vorrebbe toglierli? Ed allora, se tali professioni si permettono nei teatri, nei circhi; si inibirà poi di esercitarle per le pubbliche vie ad un meschinello che se ne valga a sostentare la vita, senza frode od inganno?

Parmi adunque giusto e conveniente determinare meglio quali professioni tra queste sieno veramente da vietarsi per mal costume o per frode, e darei per queste soltanto un assoluto divieto.

Voi fate invece una legge che proibisce d'impiegare giovanetti fino ai 16 anni in mestieri che hanno il germe dell'immoralità o della frode, e ne permettete agli adulti l'esercizio.

Se noi vogliamo esser logici veramente, dobbiamo in questa legge vietare assolutamente quelle professioni che abbiamo pubblicamente stigmatizzato in questa Assemblea; distinguendo con sicuri criterii quelle che non contengono germi di frode e di mal costume.

Vi saranno alcuni che di tale proibizione risentiranno danno. E che importa? Purchè il male si estirpi dalla radice.

In quanto a ciò che riguarda gli stranieri, rimanendo le disposizioni del progetto della Commissione tali quali sono, io proporrò altri emendamenti e spiegherò i motivi che me li hanno dettati.

Si osservava che uno dei componenti la Commissione proponeva quello che io sostengo; si è detto: non tutti i mali bisogna guarirli colla legge penale; ma questi

mali minacciano sempre di crescere, e se non farete una legge proibitiva e assoluta, non li torrete mai.

Ed in vero, possiamo noi sperare che nello stato attuale della Società tali mestieri possano sparire? Non mi pare, o Signori; l'onorevole De Falco, vi ha già detto, che da lunghissimo tempo questi ignobili mestieri, travagliano la Società.

D'altronde, sappiamo tutti che di mano in mano che le nazioni progrediscono nella civiltà, si commette un numero minore di reati di violenza, di sangue e di rapina; ma aumentano quelli che hanno per limite la frode ed il mal costume. A me non pare che in ciò la Società voglia mutare in meglio per tutto il corso dei secoli; io non credo che il male si possa correggere per mezzo dei costumi.

Facciamo una legge che sia dettata dalla logica; una legge giuridica; mentre il vietare ad un padre di mandare i figli ad esercitare una professione pericolosa e non avere il coraggio di dichiarare con una legge che quella tale professione sia illecita, non è pari all'altezza della nostra missione.

Per queste considerazioni io propongo non un emendamento; ma uno schema di legge, da sostituire ai due primi articoli del progetto in discussione.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore De Falco, Relatore. Se io non m'inganno, due fini si propone l'emendamento dell'onorevole Errante.

Il primo, di fare adottare un articolo col quale si vieta, non solo pei fanciulli, ma per tutti in generale l'esercizio di certe professioni, nelle quali, secondo egli dice, si contengono i germi del mal costume e della frode.

Il secondo, di togliere dalla enumerazione delle professioni girovaghe vietate, ai termini dell'articolo 1°, siccome fu compilato dalla Commissione, i *suonatori, i cantanti ambulanti e gli espositori di animali*.

Ebbene, o Signori, il Senato non crederà certo che io voglia sorgere qui difensore dei saltimbanchi, dei ciarlatani, dei saltatori di corda, degli indovini o spiegatori di sogni ed altri giocolieri di simil risma; nè che voglia farmi a patrocinare la causa di questi abietti mestieri che sono o che possono essere effettivamente scuola d'immoralità e di mal costume. Ma rispetto a questo la maggioranza della Commissione ha seguito il progetto del Ministero, il quale è ispirato a principii diversi da quelli supposti dall'onorevole Errante.

Scopo di questa legge (e prego l'onorevole Errante di ben considerarlo) non è di definire in generale la legittimità o il danno, il permesso o il divieto di certe arti e di certi mestieri; questo è più propriamente oggetto della legge di sicurezza pubblica: può esserlo anche di altra legge speciale. Ma il fine di questa legge è di proibire che i padri o tutori, abusando della potestà patria o tutoria, diano i loro figli od amministratori ad altri per impiegarli nell'esercizio di certi mestieri abietti e pericolosi, che torna loro fisica-

mente e moralmente dannoso. E questo concetto vien giustificato da una ragione morale e da una ragione di utilità.

La ragione morale è quella la quale obbliga i genitori ad educare ed istruire i propri figliuoli; ond'è che non è ad essi lecito confidarli ad uomini che li avvezzano a mestieri che contengono in sè la rinnegazione del lavoro, e che sono d'ordinario una scuola di vizi e d'immoralità.

La ragione di utilità sta in quello che poco fa abbiamo ricordato; perocchè cotesti speculatori, tolti che hanno seco questi fanciulli, i quali non sono loro legati da nessun vincolo di sangue, ne usano ed abusano (come si faceva degli antichi schiavi) per farli servire a tutte le loro voglie, siccome istrumenti di guadagni; fanciulli li mandano in giro a suonare e cautazzare per raccoglierne la mercede; adulti, li adoperano in altri mestieri turpi forse e vituperevoli; poco procaccianti, li maltrattano e li seviziano; infermi, li abbandonano alle sofferenze della fame ed alle tentazioni della miseria.

Fine di questa legge adunque è d'impedire che i padri e i tutori abusino della loro potestà paterna o tutoria col vendere, concedere, od in altro modo trafficare i loro figliuoli od amministrati, per impiegarli in quei tristi mestieri, e che speculatori inumani si servano di questi disgraziati come istrumenti di lucro adoprando nell'esercizio di professioni girovaghe, abiette e pericolose.

Ora, la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Errante, già proposta e virilmente sostenuta da un Membro eminente della Commissione, tende a far uscire la presente legge dal suo speciale scopo, e dai suoi naturali confini. Noi non neghiamo l'importanza delle riflessioni sulle quali quest'emendamento si appoggia; ma, ci parve allora, e tuttora ci sembra, che non debba avere qui luogo; lo possa sibbene in una legge di sicurezza pubblica, ove ne sia il caso.

Colla seconda parte dell'emendamento l'onorevole Senatore Errante vorrebbe cassate dal primo articolo tre professioni girovaghe vietate, quelle di « suonatori, cantanti ambulanti ed espositori di animali. »

Se è permesso, egli dice, suonare e cantare nei teatri, ed esporre gli animali nei circhi, non so perchè non sia permesso ai fanciulli di farlo nelle pubbliche vie.

Anche qui, per prima osservazione, dirò che tale divieto era già scritto nel progetto ministeriale, e noi non abbiamo fatto che copiarlo: vedremo se il Ministero vorrà toglierlo. Ma la vera ragione, per la quale non parmi potersi consentire a quel mutamento, l'ha udita il Senato dalla lettura del documento testè da me fatta. Quei fanciulli che si trovavano a Londra, erano impiegati appunto a suonare e cantare. È questo un mestiero facilissimo che non costa nulla; e appunto perchè non costa nulla, è quello del quale più si servono i conduttori di cotesti fanciulli, procacciando loro quella tristissima sorte di cui parlava l'onore-

vole Senatore Pepoli, di essere, cioè, battuti se cantano, e di essere battuti doppiamente se non cantano, perchè ritornano al misero giaciglio senza gli sperati guadagni.

Ora il togliere dal novero delle professioni girovaghe vietate dalla legge quelle precisamente di *suonatori, cantanti ambulanti ed espositori d'animali*, che sono le più usate fra quelle cui vengono impiegati questi poveri fanciulli, sarebbe togliere alla legge grandissima parte della sua utilità.

Per tali ragioni io crederei di ritenere l'articolo come è stato formulato dalla Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero ritiene che la legge sottoposta alla vostra disamina era stata sino da prima diretta ad uno scopo ben diverso da ciò che si propone con l'emendamento del Senatore Errante, il quale vorrebbe provvedere ad uno scopo generale di moralità e di buon costume.

La legge speciale della quale si tratta mi sembra che tenda a prevenire i danni che la esperienza dimostra moralmente e materialmente soffrirsi da questi fanciulli una volta che, non più tutelati, direi, dall'amore paterno o dall'amore delle persone che ne hanno la cura, sono affidati a terzi per farne soggetto di speculazione. Vede benissimo quindi l'onorevole Senatore Errante come in questa legge, limitata a tale scopo, è, se non estranea, non però indispensabile quella proibizione che egli richiede come preliminare, cioè la dichiarazione che siano vietate le professioni e mestieri da lui accennati, e che formano poi il soggetto di questa legge, in quanto riguarda la cessione dei fanciulli.

Qui non si tratta di professione che si voglia proibire per la sua intrinseca immoralità; si proibisce bensì che lo esercizio di questa professione si faccia dai fanciulli per conto di coloro che, non legati al loro mantenimento da sentimento naturale di affetto o da obbligo legale, li riterrebbero per solo oggetto di speculazione, usandone come di qualsiasi altro mezzo di servizio. In questi casi si verificano o possono verificarsi tutti quei mali che sono stati riprovati generalmente, e dei quali si diede una testimonianza solenne nell'ultimo rapporto che poco fa vi si lesse; e però a prevenirli si è proibita colle sanzioni penali scritte nel progetto la convenzione per la quale si cede ai terzi l'opera, direi quasi, l'uso dei fanciulli. Mi sembra quindi che malgrado non vi sia proibizione di queste professioni nella legge, può essere giuridicamente trattata nel presente schema di legge, e dichiarata punibile la convenzione, per la quale il fanciullo di una certa età viene ceduto per speculazione ad esercenti siffatti mestieri.

Osservo inoltre che sebbene la nostra legge penale non punisca apertamente queste professioni, non ne

segue che le ritenga assolutamente innocue, e di libero esercizio. Vi è la legge di Sicurezza Pubblica che all'articolo 57 sottopone espressamente l'esercizio di queste professioni, e di questi mestieri a date condizioni ed al visto dell'autorità politica; e nella stessa Legge allo art. 63 la facoltà di servirsi di individui minori è subordinata ad altre condizioni, ed in dati casi può essere negata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Voi trovate inoltre nel nostro Codice penale un altro caso di un atto che si può permettere dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, e che nondimeno non può esser fatto soggetto di convenzioni e cessioni per date persone. Si può mendicare in certe circostanze coll'autorizzazione della Autorità municipale e politica; il padre può mendicare anche con i proprii fanciulli, ma non può cederli altrui perchè se ne servano come mezzo a mendicare. (Art. 443 e 445 del Cod. pen.)

Io credo adunque che la obbiezione diretta dall'onorevole Senatore Errante al sistema generale della legge, di fare cioè soggetto di punizione una convenzione per un mestiere che non è proibito, trovi la risposta nelle disposizioni analoghe sopraindicate che noi abbiamo nella legge di Sicurezza Pubblica e nel Codice Penale.

Quanto poi all'escludere dal divieto alcune professioni da lui indicate, cioè dei cantanti e suonatori e degli espositori di animali, mi sembra inammissibile per le osservazioni già esposte sullo scopo voluto dalla legge, in quanto che anche per questè professioni la cessione dei fanciulli diventa pericolosa, perchè anche in questi casi si incorre in ciò che veramente la legge

ha voluto evitare colla sua proibizione, cioè nel pericolo che questi fanciulli siano dati ai terzi e trasportati altrove e sottratti alle cure e alla vigilanza paterna, e sottoposti a quei mali trattamenti che fanno inorridire.

Resta la soppressione della parola *simili*. Convegno, che sebbene si usi nella legge di sicurezza pubblica questa frase generica come misura preventiva, crederci fosse più confacente alla precisione propria di una legge penale lo evitare qualsiasi arbitrio.

Quindi consento a che sia soppressa la parola *simili*.
Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Sarebbe mio intendimento di fare qualche osservazione sopra alcuni particolari di quest'articolo, ma siccome l'ora è tarda, io credo di interpretare il voto di tutti i Senatori rivolgendo preghiera all'onorevolissimo nostro signor Presidente di voler rinviare la discussione a domani.

Presidente. Prima però di sciogliere la seduta domando al Senatore Errante se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Errante**. Persisto.

Presidente. In tal caso converrebbe che conciliasse la dicitura del suo emendamento colla forma dell'articolo, in modo che si colleghi col resto.

Senatore **Errante**. Lo farò domani.

Presidente. Domani si terrà seduta pubblica alle ore due, pel seguito di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).